



MUNICIPALITA' 3
Stella – San Carlo all'Arena

Direzione – U.O. Attività Tecniche

LAVORI DI

“Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021”
CUP: B66 G21052160004

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

E

QUADRO ECONOMICO

Il Tecnico
P.A. Giuseppe Criscuolo

Il RUP
arch. Giuliana Langella

PREMESSA

L'art.18 co. 1 lett. f) del Regolamento delle Municipalità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 – testo aggiornato alle modifiche apportate all'art. 74 con deliberazione di C. C. n. 47/2006, all'art. 23, co. 4 e all'art. 27, co. 2 con deliberazione di C.C. n. 20/2006 - attribuisce alla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 3 la competenza della: *f) manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dei parchi comunali di interesse locale riportati nell'elenco "E"*

In ottemperanza a quanto sopra e al fine di riscontrare alle numerose segnalazioni pervenute, l'U.O. Attività Tecniche della Municipalità 3, ha predisposto apposito progetto denominato *"Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021"*.

MODALITA' DI ESECUZIONE

Gli interventi manutentivi interesseranno soprattutto le alberature di basso fusto di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 *Stella - San Carlo all'Arena*.

Trattandosi di lavori di manutenzione i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi con attivazione parallela di singoli cantieri, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante, ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità.

Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di "sospensione".

Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore.

In base all'entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire ordini di lavoro necessari alla localizzazione ed esecuzione. I lavori comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l'esecuzione completa e a regola d'arte dell'intervento manutentivo, anche se non espressamente richiamate nell'ordine di lavoro fornito dalla Stazione Appaltante.

L'Assuntore, con la firma per accettazione del Capitolato Speciale d'Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.

Gli interventi possono riassumersi, in modo indicativo non esaustivo, come appresso, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla direzione lavori o dalla direzione dell'esecuzione del contratto:

- interventi di potatura e abbattimento di essenze arboree di basso fusto (inserzione primo palco m 3);
- abbattimento di essenze arboree di basso fusto disseccate e/o pericolanti;
- potatura di essenze cespugliose;
- ulteriori servizi aggiuntivi che si rendessero necessari in situazioni di particolare emergenza (quali ad esempio condizioni meteoriche avverse, raffiche di vento, nevicate ecc..) al fine di rimuovere situazioni di pericolo per la sicurezza di cose o persone.

ASPETTI ECONOMICI

La forma dell'appalto prevista è a misura, la categoria dei lavori è **OS24 classifica I**.

Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021		
QUADRO ECONOMICO		
A)	Lavori	
A.1)	importo lavori	€ 12.834,84
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 514,27
Totale A)		€ 13.349,11
B)	Somme a disposizione	
B.1)	Oneri di discarica da pagarsi a fattura, IVA inclusa	€ 3.714,09
B.2)	IVA al 22% su A	€ 2.936,80
Totale B)		€ 6.639,34
Totale generale complessivo (A+B)		€ 20.000,00

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori affidati al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'affidatario, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008. Gli oneri per il solo smaltimento dei materiali provenienti dalle attività di potatura sono da corrispondere a fattura, previa attestazione di smaltimento. Gli importi saranno contabilizzati a misura e gli oneri della sicurezza saranno corrisposti sugli stati di avanzamento in percentuale, in proporzione agli importi contabilizzati. Per la contabilità si fa riferimento al Prezzario della Regione

Campania 2021, all'elenco prezzi unitari allegati al Capitolato. I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, trasporti, mano d'opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese generali e l'utile dell'impresa e di ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa.

ELENCO ELABORATI

Al fine di definire compiutamente gli aspetti tecnici ed economici dell'appalto, il progetto viene articolato nei seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-descrittiva e QE;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Computo sicurezza;
- Elenco prezzi sicurezza;
- Capitolato Speciale d'Appalto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Manutenzione ordinaria verde pubblico Municipalità 3

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche

Napoli, 26/11/2021

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 V.02.030.010 .a.CAM	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	105,72	528,60
2 V.02.040.025 .a.CAM	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti s ... i ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 6 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	151,36	3'027,20
3 V.02.040.050 .a.CAM	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	276,96	7'754,88
4 V.02.040.075 .a.CAM	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi ... taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 5 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	40,83	816,60
5 V.02.040.105 .a.CAM	Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: altezza fino a 5 m					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	54,56	600,16
6 V.02.040.125 .c.CAM	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Arbusti singoli di altezza fino a 2 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,74	107,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'834,84
	TOTALE euro							12'834,84
	Napoli, 26/11/2021 Il Tecnico 							
	A R I P O R T A R E							12'834,84

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI


OGGETTO: Manutenzione ordinaria verde pubblico Municipalità 3

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche

Data, 26/11/2021

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 V.02.030.010 .a.CAM	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m euro (centocinque/72)	cad	105,72
Nr. 2 V.02.040.025 .a.CAM	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m euro (centocinquantauno/36)	cad	151,36
Nr. 3 V.02.040.050 .a.CAM	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m euro (duecentosettantasei/96)	cad	276,96
Nr. 4 V.02.040.075 .a.CAM	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 5 m euro (quaranta/83)	cad	40,83
Nr. 5 V.02.040.105 .a.CAM	Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: altezza fino a 5 m euro (cinquantaquattro/56)	cad	54,56
Nr. 6 V.02.040.125 .c.CAM	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Arbusti singoli di altezza fino a 2 m euro (dieci/74)	cad	10,74
Data, 26/11/2021			
<p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> 			

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione ordinaria verde pubblico Municipalità 3 - Oneri Sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche

Napoli, 26/11/2021

IL TECNICO



Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione ordinaria verde pubblico Municipalità 3 - Oneri Sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Direzione Municipalità 3 - U.O. Attività Tecniche

Napoli, 26/11/2021

IL TECNICO





MUNICIPALITA' 3
Stella – San Carlo All'Arena

Direzione – U.O. Attività Tecniche

LAVORI DI

“Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021”
CUP: B66 G 21052160004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte Prima

Il Tecnico
P.A. Giuseppe Criscuolo

Il RUP
arch. Giuliana Langella

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
- Regolamento generale: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d'appalto: Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n° 145;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Codice dei contratti e agli artt. 9 e 10 del Regolamento generale;
- D.Lgs. n° 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 196 del Regolamento generale;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli artt. da 60 a 96 del Regolamento generale.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato, alle seguenti espressioni, sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE**: amministrazione comunale;
- b) **ESECUTORE/APPALTATORE**: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'appalto;
- c) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo, nonché le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione e di accettazione inerenti gli interventi previsti nell'ambito dell'appalto;
- d) **ELENCO PREZZI**: il documento contenente i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell'offerta formulata dall'Esecutore:
 - ai fini della contabilizzazione dei lavori;
 - ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
 - ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione del.
- e) **PIANI DI SICUREZZA**: i documenti previsti dal D.Lgs. n° 81/2008;
- f) **ORDINE DI LAVORO O DI SERVIZIO**: il documento trasmesso dal direttore dei lavori all'esecutore e contenente l'indicazione dei lavori a farsi.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per un intervento manutenzione ordinaria manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 *Stella – San Carlo all'Arena*, annualità 2021. Il presente capitolato regola i rapporti fra la stazione appaltante e l'appaltatore. Le prestazioni consistono nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per le manutenzioni sopracitata, allo scopo di fronteggiare il degrado in cui versa il verde pubblico e di migliorarne la fruizione.

Art. 2 – Descrizione sommaria delle opere

Le prestazioni consistono nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 *Stella – San Carlo all'Arena*, annualità 2021. Sotto l'aspetto strettamente tecnico, anche se in modo non esaustivo, le opere che potranno essere richieste, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, si riassumono sinteticamente di seguito:

- fornitura e messa a dimora di alberi ed arbusti;
- realizzazione e manutenzione dei tappeti erbosi;
- cura e manutenzione delle alberature stradali e dei rispettivi alloggiamenti;
- cura e manutenzione delle piante: difesa fitosanitaria, potature, concimazioni, zappettature, diserbi, ecc. ;
- trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito;
- abbattimento alberi adulti ed estrazione e/o fresature di ceppaie;

- controllo fitopatologico della vegetazione con trattamenti tempestivi da effettuare;
- difesa fitopatologica di piante di qualsiasi specie e tipo;
- cura e manutenzione di aiuole e fioriere;
- irrigazione di soccorso con acqua trasportata con autobotte;
- gestione impianti di irrigazione - tenuta in efficienza (azionamento, programmazione, controllo, piccole riparazione e messa a riposo);
- manutenzione fontane e vedovelle - tenuta in efficienza (accensione e spegnimento stagionale da aprile a dicembre, programmazione annuale, controllo, piccole riparazione, pulizia ordinaria e messa a riposo);
- ulteriori servizi aggiuntivi che si rendessero necessari in situazioni di particolare emergenza (quali ad esempio condizioni meteoriche avverse, raffiche di vento, nevicate ecc..) al fine di rimuovere situazioni di pericolo per la sicurezza di cose o persone.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie parti sono quelle indicate negli elaborati del progetto, integrate e dettagliate dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori. Le qualità dei materiali, le prescrizioni di esecuzione e le norme di misurazione delle varie componenti sono contenute nella parte seconda del presente Capitolato. I lavori saranno contabilizzati a misura sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, sotto il controllo e la supervisione del D.L., anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e le indicazioni date di volta in volta dal direttore dei lavori in corso di esecuzione. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito in € 13.349,11, di cui € 12.834,84 per lavori a misura ed € 514,27 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura del 22% e somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021		
QUADRO ECONOMICO		
A)	Lavori	
A.1)	importo lavori	€ 12.834,84
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 514,27
Totale A)		€ 13.349,11
B)	Somme a disposizione	
B.1)	Oneri di discarica da pagarsi a fattura, IVA inclusa	€ 3.714,09
B.2)	IVA al 22% su A	€ 3.700,00
Totale B)		€ 6.639,34
Totale generale complessivo (A+B)		€ 20.000,00

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori a base di affidamento al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.Lgs. N° 81/2008, e gli oneri di discarica, per il solo smaltimento dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, anch'essi non soggetti a ribasso, da corrispondere a fattura, previa attestazione di smaltimento. Gli importi saranno contabilizzati a misura e gli oneri della sicurezza saranno corrisposti sugli stati di avanzamento in percentuale in proporzione agli importi contabilizzati.

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

Visto che l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. prevede l'esecuzione di lavori/servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, l'affidamento *de quo* sarà effettuato ai sensi del citato articolo e ai sensi dell'art. 95 c. 4 del Codice dei Contratti, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di affidamento, e il contratto sarà stipulato interamente "a misura" ai sensi del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del Regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite, mediante percentuale unica di ribasso "R" che il concorrente ritiene di poter applicare a tutti i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di affidamento. Le opere saranno valutate secondo i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari allegato, desunto dal Prezzario dei lavori pubblici Regione Campania edizione 2021, che si intende anch'esso allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,

integrato, per gli interventi non ricompresi nel Prezzario, con tre nuovi prezzi di cui alle allegate analisi.

Il ribasso percentuale offerto dall'affidatario in sede si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte del suddetto elenco prezzi. I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nei prezzari sopraindicati, saranno contabilizzati secondo quanto prescritto all'art. 37 del presente Capitolato. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di affidamento e l'Esecutore è obbligato ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta, senza trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 5 - Categorie dei lavori

E' richiesto il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 co. 1 del DPR 207/2010, dichiarati in sede di domanda di partecipazione.

E' richiesta la categoria OS24 classifica I.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti e degli artt. 61 e 85 del Regolamento generale i lavori che formano oggetto dell'appalto appartengono alla categoria prevalente "opere specializzate" di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000, indicata nella seguente tabella:

Categoria prevalente

Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021	Categoria prevalente	Euro
VERDE	OS 24	€ 13.349,11

Non ci sono categorie scorporabili. Pertanto, ai sensi dell'art.105 D.Lgs n. 50 del 2016 i lavori sopra descritti, appartenenti tutti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo della categoria ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, e all'articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella seguente tabella:

Parti di lavorazioni omogenee – categorie contabili ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera

Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Importo
Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021	€ 13.349,11
Totale dei lavori da appaltare	€ 13.349,11

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell'ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente

non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto. Osservanza delle norme

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- la Relazione tecnica descrittiva e quadro economico;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari desunto dal Prezzario Regione Campania edizione 2021.

Il contratto è regolato, oltre che dai documenti sopra elencati, anche dalle norme vigenti in materia di appalti di servizi, forniture e lavori pubblici, di assistenza sociale, assicurazioni di lavoratori, prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene dei lavoratori, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, di disciplina di circolazione stradale e tutela del suolo pubblico, ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, che formano parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati, e regolano, per le norme di specifica pertinenza, quanto in esso non espressamente richiamato o solo in parte descritto, in particolare:

- il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n° 145/2000, per gli articoli ancora vigenti, per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto;
- il Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2021;
- il Codice dei contratti;
- il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n° 81/2008, con i relativi allegati;
- il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e s.m.i., direttiva "Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- il Regolamento del Comune di Napoli per l'esecuzione dei lavori sulle strade e pertinenze;
- le Normative CEI, UNI, UN.EL. vigenti
- le Linee guida ANAC;
- il piano sostitutivo di sicurezza redatto dall'impresa di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- il D.Lgs 15.8.1991, n. 277 e la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del Codice dei contratti;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto d'appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell'ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore Lavori, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La stipulazione del contratto è subordinata:

- a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:
- dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
 - del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla mafia;

- b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- c) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- d) alla presentazione di un Piano Operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008;
- e) se l'Aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n° 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della legge n° 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- f) al versamento delle spese contrattuali.

A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto. All'aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell'appalto.

Prima dell'inizio delle singole prestazioni appaltate l'appaltatore è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante:

- a) elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- b) dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- c) quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato Speciale. L'Appaltatore deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246 e l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n° 29 del 4 febbraio 2008). Si applicano altresì gli artt. 16, 17 e 18 del capitolato generale di appalto. Nell'esecuzione l'appaltatore dovrà seguire le migliori tecniche in modo che le opere riescano a regola d'arte, e impiegare maestranze adatte alle esigenze dei singoli lavori. L'assuntore dovrà controllare prima di dar corso alle somministrazioni, i quantitativi dei diversi materiali rilevandone le esatte misure, e rimanendo il solo responsabile degli inconvenienti che possono verificarsi per l'omissione di tale controllo. Esso è inoltre responsabile del buon comportamento della mano d'opera.

Art. 10 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei contratti. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 11 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n° 145/2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, dove il RUP e il Direttore Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
2. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore, obbligato alla reperibilità, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri, nonché il coordinamento e il controllo dell'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e a tutti i servizi compresi nel presente appalto. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del

personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione, da comunicarsi per iscritto a detto Direttore tecnico, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all'Esecutore. In caso di impedimento del Direttore tecnico, l'Esecutore ne darà tempestivamente notizia al competente Direttore dei Lavori, indicando il nominativo ed il domicilio del sostituto. L'Esecutore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante. Ogni variazione del domicilio o del direttore di cantiere deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante

Art. 12 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei contratti. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 13 - Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 03.06.1971, n° 1182 (giorni lavorativi).

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione, ai sensi dell'art. 32 co. 13 del Codice dei Contratti, ha inizio, dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 35 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore, salvo casi di urgenza nei modi e condizioni previste al successivo punto;
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 e del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare. In tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. A tale anticipata consegna l'appaltatore non può rifiutarsi.
3. Il Direttore dei Lavori accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui ai successivi artt. 42 e 43 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
6. E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale.
7. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate successive dovute a temporanea indisponibilità di aree ed immobili in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente art. si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
8. Nel caso di consegne frazionate già programmate nel progetto esecutivo, si applicano i commi precedenti salvo che per il computo dei termini di esecuzione che decorrono dal primo verbale di consegna.

Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 20 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si terrà conto delle ferie contrattuali, ed altresì della circostanza che, trattandosi di lavori su aree pubbliche, debba, di norma, essere necessario mantenere le stesse aperte alla circolazione almeno parzialmente, o per tratti, garantendo nel contempo la sicurezza stradale e pedonale.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere interrotto, per la circostanza che in relazione a situazioni locali, vengono, di norma, sospesi i lavori stradali e, in generale, quelli che abbiano influenza sulle situazioni del traffico, nel periodo natalizio (dal 8 dicembre al 6 gennaio), nel periodo della manifestazione del maggio dei monumenti, e nella settimana pasquale. Tali interruzioni vengono disposte con verbale di sospensione (parziale o totale) e di ripresa lavori a firma della D.L. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione.

Art. 16 - Proroghe

1. Qualora l'esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine contrattuale di cui all'art. 15 per cause a lui non imputabili, può chiedere proroga alla Direzione Lavori presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'art. 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'art. 26 del capitolato generale d'appalto.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori e dal R.U.P.

1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali e altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente e a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, ne ordina la sospensione, disponendo la ripresa dei lavori quando saranno cessate le cause di sospensione degli stessi. costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti. Per le sospensioni di cui al presente art. nessun indennizzo spetta all'appaltatore
2. Della sospensione dei lavori è sempre redatto, dal direttore dei lavori con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In questi casi l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei soli lavori non eseguibili.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 190 del Regolamento generale.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

5. Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

6. Qualora l'Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittimità maggiore durata della sospensione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

8. Il programma dei lavori dovrà prevedere i seguenti periodi di sospensione.

- sospensione in occasione delle festività natalizie: dal giorno 8 dicembre al giorno 8 gennaio;
- sospensione mensile in occasione del maggio dei monumenti.

9. Fuori dei casi previsti nel precedente co. 1, la sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori e ha efficacia dalla data di emissione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori, ed indica il nuovo termine contrattuale. Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni di cui ai precedenti co. 2 e co.5 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

10. La durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

11. Per le sospensioni disposta nei casi, modi e termini indicati ai precedenti commi, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

12. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

13. La sospensione dei lavori, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non può superare un quarto della durata complessiva del contratto prevista dall'art. 14, o comunque 6 mesi complessivamente. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo più lungo, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. L'Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 15.

2. La misura delle penali è sin d'ora quantificata in un importo pari a 100,00 euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini e alle date impartite. In relazione all'esecuzione della prestazione articolata su più parti frazionate, previste nel progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti la penali di cui al comma precedente si applica agli importi relativi ai suddetti termini.

3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche nei seguenti casi di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10% dell'importo contrattuale; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 56, in materia di risoluzione del contratto.

5. In caso di ingiustificato ritardo rispetto agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, anche per opere già comandate ed iniziate, il Committente, previa formale costituzione in mora dell'Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia in danno all'esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell'Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.
6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
9. Le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta.

Art. 19 - Programma esecutivo, organizzazione degli interventi e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Entro venti giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. I lavori saranno eseguiti nel rispetto del programma predisposto dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori ed approvato dalla Direzione Lavori

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. In particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) per rendere coerente il programma esecutivo dei lavori al piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, all'uopo elaborato;
- f) per esigenze di viabilità pubblica

3. In caso di indisponibilità delle aree oggetto di contratto, o loro parti, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 dovrà prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sui tratti disponibili, in particolare:

- a) è facoltà della Stazione Appaltante scegliere l'ordine di intervento sulle aree oggetto di appalto e delle stesse aree e, se rispondente alle esigenze della Stazione appaltante, procederà a consegne distinte, parziali e successive anche per la medesima area e nell'ambito del medesimo ordine di servizio. Nel caso specifico, si avrà, di volta in volta, l'apertura di un cantiere, con un verbale di consegna lavori relativo all'intervento in questione, nell'ambito dello stesso ordine di lavoro, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, resta comunque quella del primo verbale di consegna lavori. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche nel caso di temporanea indisponibilità delle aree o loro parti (ad esempio per lavori in corso), in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione dell'ordine di lavoro.
- b) nell'eventualità che successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle

single categorie di lavori, l'Esecutore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Esecutore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

c) nell'eventualità che, per cause ostative imprevedibili al momento di definizione del presente progetto, insorgano impedimenti che non consentono di procedere al regolare svolgimento dei lavori su alcune delle aree interessate dal presente affidamento, sarà facoltà della Stazione Appaltante consegnare altre aree del territorio municipale sulle quali sia possibile procedere al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni relativamente a tali consegne, o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di "sospensione". In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

4. Nel caso in cui, a seguito di ordini impartiti dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore non interviene o ritarda l'esecuzione per negligenza, il direttore dei lavori o il R.U.P. assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, tale comportamento, costituendo grave violazione contrattuale, comporta, fermo restando il pagamento delle penali, la risoluzione del contratto senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

5. Per tutti gli interventi, l'Appaltatore dovrà comunicare al direttore dei lavori, tramite posta elettronica, i dettagli delle lavorazioni eseguite nonché le riprese video/fotografiche attestanti gli interventi stessi durante le fasi di lavorazione.

6. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

7. Sono vietati i lavori notturni e festivi, a meno che non siano necessari per l'esatto adempimento degli obblighi di cui nel presente Capitolato o che non siano consentiti o ordinati espressamente dalla Stazione Appaltante per circostanze speciali. Se ordinati dalla direzione lavori, l'esecutore avrà diritto al maggiore compenso stabilito dalle tariffe sindacali, sull'importo dei soli lavori eseguiti di notte o in giorno festivo.

8. Per esigenze dell'Amministrazione, gli interventi potranno interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. L'esecutore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni della Direzione dei Lavori ed in presenza di due o più cantieri aperti simultaneamente, anche in località diverse, darà a ciascun lavoro il necessario impulso per ultimarlo nel termine stabilito. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire.

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d'appalto;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di eventuali prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 16, di sospensione dei lavori di cui all'art. 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 56.

Art. 21 - Ufficio di Direzione Lavori

1. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento, della Direzione dei Lavori e delle altre figure professionali eventualmente necessarie per i singoli interventi è di competenza del committente.
2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina un ufficio di Direzione lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei lavori coadiuvato, eventualmente, da un assistente con funzione di direttore operativo.
3. L'ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell'opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione dei lavori.
4. Il Direttore dei lavori trasmette all'Appaltatore, con apposite comunicazioni, tutte le indicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori. Le comunicazioni possono avvenire anche con semplice telefonata, che dovrà successivamente essere confermata con fax o tramite e-mail entro il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione. In caso di richieste verbali, in attesa della formalizzazione, l'Appaltatore dovrà comunque intervenire subito sul luogo indicato con il personale e le attrezzature necessarie per assolvere a quanto comunicato.
5. Il Direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità dell'ordine di lavoro e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
6. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
7. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dal Regolamento generale.

Art. 22 - Recapito operativo

L'esecutore è obbligato a comunicare alla D.L. il recapito del proprio ufficio operativo, il numero del servizio fax, e-mail, e dell'utenza telefonica fissa e mobile, che saranno attivi per il periodo non coperto dall'apertura degli uffici e dal servizio di reperibilità interno, al quale poter far pervenire eventuali comunicazioni, anche urgenti, in ordine agli interventi. Tale recapito dovrà essere funzionante anche durante e dopo gli interventi effettuali. Resta inteso che eventuali interventi urgenti potranno essere richiesti in qualsiasi momento, giorno o notte, da parte del Direttore dei lavori.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 23 - Riprese video-fotografiche

1. L'esecutore, dovrà eseguire riprese video-fotografiche dei singoli interventi, attestanti gli interventi stessi, come da indicazioni della Direzione Lavori.
2. La realizzazione delle riprese video-fotografiche saranno necessarie per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione Lavori.

Art. 24 - Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la

rimessa in pristino delle opere nella situazione originale. Il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire a proprie spese gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dal committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla stazione appaltante, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dall'art. 43 co. 8 del regolamento generale e dall'art. 106 co. 12 del Codice dei contratti. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente co. 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lettera e) del codice dei contratti, disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106 co. 4 del codice dei contratti.

6. Ai sensi dell'art. 106 co. 1 lettera c) del codice dei contratti sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che:

- non comportino modifiche sostanziali né alterino la natura generale del contratto;
- siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- non comportino una modifica dell'importo contrattuale superiore al 50% per cento dell'importo originario del contratto di cui all'art. 106 co. 7 del codice dei contratti;
- non introducano condizioni che se fossero state contenute nella procedura iniziale di appalto, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- non sono imputabili ad errori o omissioni progettuali di cui all'art. 23 del presente capitolato.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario, l'adeguamento del piano di sicurezza.

La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante e che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

Come previsto dall'art. 106 co. 12 del codice dei contratti il committente potrà sempre ordinare all'esecutore lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al co. 5 del presente articolo, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della SDL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 25 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'art. 106 co. 2 del codice dei contratti, qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'art. 106 co. 9 e 10 del codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata

valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 55 del presente capitolato in termini di risoluzione del contratto, in quanto compatibile.

Art. 26 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento

3. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura

1. Le opere oggetto dell'appalto sono computate a misura con le quotazioni riportate nei prezzari di cui al precedente articolo 4, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore, al netto degli oneri per la sicurezza e, in mancanza, con gli eventuali "Nuovi prezzi", con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore, al netto degli oneri di sicurezza.

2. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale, in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. L'esecutore trasmette al Direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni eseguite. Unitamente a tale documentazione, l'Appaltatore trasmette anche la documentazione video/fotografica realizzata secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione Lavori.

3. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del Regolamento generale.

4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore Lavori.

5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

6. La contabilizzazione delle opere e forniture avverrà applicando alle quantità eseguite i prezzi riportati nell'Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso.

7. Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del Regolamento generale.

8. L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare. Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare. Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

9. Quando sia necessario eseguire categorie di lavoro non previste nel presente appalto i prezzi delle nuove lavorazioni e/o materiali verranno desunti:

- a) dal Bollettino Informativo della CC.IAA di Napoli riferito al periodo dell'Appalto;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi;
- d) rilevandoli da "Elenco Prezzi" in uso in altri Settori del Comune di Napoli.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti riferiti alla data di formulazione dell'offerta. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 28 - Lavori a corpo

Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 29 - Lavori in economia

Pur trattandosi di appalto “a misura”, è consentito contabilizzare interventi in economia, quando la valutazione “a misura” non risulti possibile o adeguata a giudizio della DL. Esse potranno essere eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta dal Responsabile del procedimento, pertanto non verranno riconosciute o compensate prestazioni in economia se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta o verbale della Direzione Lavori. Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall'appaltatore dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Le prestazioni in economia ed i noleggi autorizzate dalla Direzione Lavori e regolarmente eseguite dovranno settimanalmente essere sottoposte al Direttore dei Lavori per essere viste e registrate, pena la decadenza delle stesse. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. In particolare, le prestazioni in economia, salvo precisazioni diverse nell'elenco prezzi, verranno compensate per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa, secondo quanto segue:

a. operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera, è accreditabile all'esecutore l'importo rinveniente dall'applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l'impresa fa riferimento, incrementato del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;

b. trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature: si farà riferimento ai costi del rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, incrementati del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;

c. per i materiali: se i costi sono desunti dai prezzi allegati al presente capitolato, si applicherà il solo ribasso di gara; se i costi sono desunti dal rilevamento della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si applicherà l'incremento del 15% per spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa.

Gli interventi e le forniture rese da Imprese specialistiche o concessionarie esclusive dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dalla DL sulla base di apposito preventivo e saranno compensate al costo effettivo della prestazione (mano d'opera, materiali, noli, utilizzo di particolari strumenti e mezzi d'opera, ecc..) risultante dalla relativa fattura, maggiorato di una quota pari al 15% (quindici per cento) per spese generali. Le imprese specialistiche, in relazione a categorie e classi d'importo dei lavori da eseguire dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in materia, necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal Direttore dei lavori. I materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore lavori.

CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31 – Anticipazione ai sensi dell'Art.35, comma 18, del DLgs n.50/2016

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli

intermediari finanziari di cui all'Articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 32 - Pagamenti in acconto

1. La contabilità dei lavori sarà presentata dall'esecutore con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati.
2. Le contabilità che non saranno presentate con gli allegati previsti saranno accantonate e contabilizzate solo dopo la presentazione dei previsti allegati
3. Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento da emettersi ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 5 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al cinquanta per cento (50%) dell'importo contrattuale. Il SAL, su espressa richiesta dell'Impresa, potrà essere emesso anche per importi maggiori.
4. I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verranno liquidati in percentuale, dei lavori contabilizzati ad ogni stato d'avanzamento.
5. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:
 - a) Il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura, al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione
 - b) entro lo stesso termine di cui al punto 9., il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
6. A garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del capitolato generale d'appalto (D.L.145/00), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
7. La liquidazione degli importi dovuti all'Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, previa verifica della regolarità del DURC, come indicato al successivo art. 51, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 56.
8. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente.
9. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010.
10. La Stazione Appaltante, mediante emissione di apposito mandato, dispone il pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso (art. 29 c. 1 D.L.145/00) e provvede alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
11. Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.
12. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dal minimo temporale di cui al punto 3.
13. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del R.U.P. è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 55, c. 2
 - b) agli adempimenti di cui all'art. 50 in favore dei subappaltatori, se sono stati stipulati contratti di subappalto;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
14. In deroga alla previsione del comma 3, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 3. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 33. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati

Art. 33 - Conto finale e Certificato di regolare esecuzione

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Il termine decorre dalla produzione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. Il conto finale è compilato e sottoscritto dal direttore di lavori con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori ed è trasmesso al R.U.P.. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

4. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni.

5. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.

6. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 32 c. 5 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 29 comma 2 D.L. 145/00).

7. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del Codice dei Contratti, alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di una apposita cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato dell'I.V.A., all'aliquota di legge, e del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (due anni). La garanzia fideiussoria deve avere validità ed ha efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.

9. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata, quindi prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo

11. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 34 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del Regolamento generale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di ritardo.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali di ritardo.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. Si precisa che sono da considerare estranei al computo dei termini di pagamento:

i termini occorrenti per i collaudi, anche parziali, per l'emissione dei certificati di pagamento ecc.;

i tempi per la verifica di conformità della fornitura o della prestazione, decorso il quale decorre il termine di pagamento;

i tempi per le certificazioni obbligatorie;

i tempi necessari a verificare l'insussistenza di debiti con l'erario;

i tempi necessari ad acquisire le quote di mutuo corrispondenti agli stati di avanzamento;

i tempi necessari ad acquisire i contributi pubblici, nel caso in cui questi siano liquidati, previa certificazione di avanzamento dei progetti.

5. L'impresa con la stipula del contratto accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento

Art. 35 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art. 33 c. 6, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. L'impresa con la stipula del contratto accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento.

Art. 36 - Prezzi contrattuali. Nuovi prezzi. Revisione dei prezzi

Per la valutazione dei lavori "a misura" i prezzi sono da riferirsi al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania 2018 e all'Elenco Prezzi Unitari allegato, desunto dallo stesso Prezzario citato, integrato con dieci nuovi prezzi di cui alle allegate analisi. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

A tutti i prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto oppure, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei contratti. Si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati. I prezzi, che si intendono accettati dall'Esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, devono intendersi assolutamente fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, in relazione ad ogni e qualsiasi evento futuro. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del codice civile.

Art. 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558 c. 1 del codice civile. Nessuna pretesa l'acquirente o locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n° 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti infavore dell'Appaltatore.

CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 38 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, da presentare al momento della partecipazione alla gara secondo le modalità e le condizioni contenute nel bando stesso.

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata mediante:

titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n° 385/1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n° 123/2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, punto 1., deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 40 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, prima della sottoscrizione dei contratti applicativi, l'appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.385/93, o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n° 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità al Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia qualora, in corso d'opera, questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 39 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 41 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 33 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui all'art. 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 42 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, a emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore (massimale minimo) all'importo del contratto di appalto;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 5.000.000,00. Tale polizza deve specificamente

prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

5. Il premio per le coperture di cui ai commi 3 e 4 è stabilito in misura unica e indivisibile.

6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia sia in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3 sia in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, in entrambi i casi tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

8. Si procederà al pagamento del primo acconto solo dopo la presentazione delle polizze assicurative di cui al presente articolo.

9. Le garanzie di cui al comma 3 e al comma 4, sono estese fino a dodici mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n° 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008.

g) il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all'art. 44, in assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, oppure il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 46, qualora il Piano di Sicurezza e di Coordinamento sia stato predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante

2. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

a) dall'Appaltatore, comunque organizzato nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n° 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

c) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n° 81/2008.

4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 44 - Piano sostitutivo di sicurezza

Se i lavori verranno eseguiti direttamente dall'appaltatore, senza ricorrere ad imprese subappaltatrici, l'appaltatore è obbligato a redigere il Piano sostitutivo di sicurezza (PSS). I contenuti minimi, stabiliti dal punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., sono i medesimi del PSC senza la stima dei costi della sicurezza. L'obbligo della compilazione del PSS a cura dell'appaltatore deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori, o comunque prima della consegna e dell'inizio degli stessi. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 45 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'art. 100 del D.Lgs. N° 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n° 81/2008.

I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all'art. 3, restano comunque fissi e invariabili.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 47.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'art. 17 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 19

4. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l'Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all'eventuale risoluzione del contratto.

Qualora si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al presente articolo a cura della Stazione appaltante, trovano applicazione i successivi artt. 46 e 47.

Art. 46 - Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs 81/08, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. Ai sensi dell'art. 105 c. 17 del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'art. 49, comma 4, lettera b) del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 43, comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n° 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n° 81/2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza, nei casi previsti, o del piano di sicurezza e di coordinamento, se redatto

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento, se redatto, il piano sostitutivo di sicurezza, nei casi previsti, e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 47 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla CCIAA, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
3. Ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all'allegato XIII;
 - a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
4. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito agli artt. da 43 a 48

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto, non può superare la quota del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo di contratto, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

- di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione di tutte le lavorazioni; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. N° 81/2008;
 - l'inserimento delle clausole di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 9, della legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore.
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. N° 159/2011; a tale scopo:
- se l'importo del contratto di subappalto è superiore a Euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011. Dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. N° 159/2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;
 - se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a Euro 150.000,00, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a Euro 100.000,00, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
 - se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. N° 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - a) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in coerenza con i piani di cui agli artt. 44, 45 e 46 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 50 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei lavori e il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n° 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell'art. 47 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini dell'art. 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'art. 54 in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 51 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'art. 55;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all'art. 205 ai commi da 2 a 6 del Codice dei contratti.

2. Al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante atto di transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

3. Ove il valore dell'importo oggetto di transazione sia superiore a 200.000,00 euro, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura della Stazione Appaltante, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento.
4. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
5. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 52 - Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 52 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Napoli, luogo dell'obbligazione, ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

2. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, non deteriorabile, impermeabile e da esporre in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

3. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n° 136 del 2010.

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n° 124.

Art. 54 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore e la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAILINPS-Cassa Edile, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Art. 55 - Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del Codice dei Contratti e successive modifiche ed integrazioni.

2. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'art. 56, anche nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del D.Lgs. n° 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) l'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore del rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 17, è computata sul periodo di ritardo accumulato dall'appaltatore, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto l'ultimazione dei lavori dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 43, 44, 45 e 46, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;

m) azioni o omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n° 81/2008;

n) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 65 c. 5, del presente Capitolato speciale;

o) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato decreto;

p) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti;

q) mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori;

3. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti;

- b) nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n° 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.
5. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti e si rivale altresì sulla garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. In particolare, i rapporti economici sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, co. 4, o 91, co. 7, del D.Lgs. n° 159/2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto
8. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
9. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'esecutore dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con l'"Ordine d'intervento" in essere alla data in cui è dichiarata.

Art. 56 - Clausola risolutiva espressa

1. Il Committente ha diritto di risolvere il contratto oltre che nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l'Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
- ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo del;
 - affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;

- mancata sottoscrizione del contratto d'appalto e/o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per 5 volte anche non consecutive;
 - violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010)
 - inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora di cui al comma 6 dell'art. 33;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs n° 81/2008;
 - perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;
2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r.. Resta ferma l'applicazione dell'art. 108 del Codice dei contratti.

Art. 57 - Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente e in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata r.r. inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell'Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 58 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice dei contratti, il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'esecutore con lettera raccomandata r.r..
3. L'Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L'Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Esecutore, il Committente corrisponde a quest'ultimo il dieci per cento dell'ammontare dei lavori non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell'importo contrattuale di competenza

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 59 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito art.18 del

- presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
 5. Resta fissato che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
 6. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 60 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto..

Art. 61 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell'intero appalto.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in c.o., previa verifica, eseguita dalla D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di successivi accertamenti fino al collaudo finale, uno o più verbali di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.
5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 61 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 19 aprile 2000, n. 145), nel Codice dei Contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e nel Regolamento generale (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile), in relazione agli aspetti relativi ai lavori, forniture e servizi, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Esecutore, dovendosi intendere compensato con il corrispettivo pagato dall'Amministrazione, ogni onere e obbligo connesso alle seguenti attività stabilite in modo specifico:

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento generale; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro

perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

3. Con la sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che derivassero dalla mancata o errata esecuzione delle attività affidate. L'Esecutore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone o cose di terzi. La responsabilità dell'Esecutore si estende a danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza, per mancata vigilanza e mancata custodia, nonché in relazione alla conduzione dell'intero appalto.

4. Oltre agli oneri generali prescritti dal Regolamento generale e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali:

- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
- spese per allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;

c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;

d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;

e) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'Appaltatore;

f) Ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia o dimensione dell'opera, l'Appaltatore è tenuto altresì a installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte;

g) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La custodia del cantiere deve essere affidata a personale idoneo e qualificato alla vigilanza. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e a eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino a collaudo ultimato, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale. La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio

addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;

h) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art. 166 del Regolamento generale. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del D.P.R. n° 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese;

i) La fornitura e il mantenimento in efficienza della segnaletica stradale di cantiere occorrente, ai sensi del vigente codice della strada, per i lavori contrattuali. La fornitura e il mantenimento in efficienza della eventuale segnaletica di deviazione installata, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione. Eventuali modifiche alla disciplina viabilistica vigente all'atto del cantiere, dovranno essere rese note non meno di quarantotto ore prima con il prescritto segnale ed eventuale volantaggio a carico dell'Esecutore. L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia

l) La protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;

m) La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario. L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

n) Nell'ipotesi in cui, per consentire l'esecuzione di lavori ad opera di sottoservizi o altri enti, si dovesse rendere necessario cantierizzare aree sulle quali è già intervenuto per effetto del presente affidamento e per le quali sussiste ancora l'obbligo dei servizi di cui al precedente punto l), l'Ente affidante dovrà darne tempestiva comunicazione all'Esecutore ed esonerarlo da qualsivoglia responsabilità in relazione ai lavori eseguiti ed ai materiali utilizzati per il ripristino dello status quo ante, che resta comunque totalmente a carico delle ditte esecutrici dei suddetti lavori.

o) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n° 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del D.M. n° 145/2000;

- p) Fornire alla Direzione Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso e alla manutenzione dell'opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera;
- q) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- r) Assicurare in ogni momento l'esercizio delle aree nei tratti delle medesime interessate dalla sistemazione in sede;
- s) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché a osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
- t) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

5. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito; l'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle aree oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore;
- b) L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali a uso alloggio e ufficio del personale di direzione e assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'Appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e alla installazione degli apprestamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari;
- c) È fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante;
- d) L'Impresa è obbligata a collocare il cartello di cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Il cartello, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovrà essere collocato in sito ben visibile. Per il contenuto, si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e lo stesso dovrà essere conforme all'art. 30 del Regolamento del Codice della Strada;
- e) L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, e all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto. (Per interventi in cui tale operazione assume particolare rilevanza in relazione all'ubicazione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari circostanze, sia valutata dal progettista e/o dal Coordinatore per la sicurezza, l'opportunità di compensarla con specifiche voci di elenco o nell'ambito degli oneri per la sicurezza);
- f) L'Impresa è obbligata a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
- g) L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
- h) L'impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera.
- i) L'Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
- j) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio;

k) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086, del D.M. 14 gennaio 2008 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'Amministrazione;

l) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

m) L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera eventualmente realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo;

n) le eventuali operazioni preliminari d'indagine necessarie alla individuazione della esatta posizione di strutture e/o parti d'impianto oggetto d'intervento;

6. laddove non fosse possibile, in considerazione della situazione viabilistica esistente, autorizzare la chiusura temporanea della viabilità (secondaria e/o principale), ad esempio per il passaggio del trasporto pubblico nelle ore di punta (7,30- 8,45 e 17,00-19,30), l'impresa dovrà pianificare gli interventi tenendo conto di tale situazione. L'onere economico per il fermo cantiere è a totale carico dell'Appaltatore.

7. le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese di bollo per atti e documenti tecnici e contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori e tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo di cui al presente contratto, fatta eccezione per ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico dell'Amministrazione;

8. le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali, e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto;

9. le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dell'accordo. L'Esecutore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione del presente appalto, informando l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti, inoltre dovrà fornire a sua cura e spese, il personale tecnico, la manodopera, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per misurazioni, prove tecniche sui materiali, verifiche dei lavori compiuti, su richiesta da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto;

10. l'esecutore è tenuta al rispetto delle servitù ed ai vincoli attinenti allo svolgimento dei lavori in adiacenza ed attraverso le sedi ferroviarie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei pedoni e dei veicoli; le spese dipendenti dall'installazione provvisoria di segnalazioni stradali diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente Contratto, dell'Amministrazione Comunale e del Regolamento di Polizia Locale;

11. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

L'Esecutore con la sottoscrizione del Contratto, riconosce ed accetta le prescrizioni in esso contenute e attesta la conoscenza dei luoghi e degli impianti, la fattibilità dell'opera e le difficoltà inerenti la conduzione della stessa, per le quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nel canone e nei prezzi dell'elenco.

Art. 62 – Responsabilità ed obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;

- d) L'Appaltatore dovrà presentare alla scadenza di ogni mese, all'Amministrazione comunale, copia di tutto il giornale dei lavori.
2. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica prima dell'inizio dei lavori, alla fine dei lavori e in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;
3. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 27 del D.M. n° 145/2000, ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'Appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le sottostanti maggiorazioni.
4. L'impresa aggiudicataria dell'appalto avrà l'obbligo di organizzarsi, costituendo anche una linea telefonica, una linea fax e un indirizzo di posta elettronica (e-mail), per ricevere le direttive che saranno impartite dal Direttore dei Lavori e per svolgere i servizi richiesti in modo efficiente, efficace e tempestivo e dovrà garantire la reperibilità durante tutto l'arco delle 24 ore dei giorni sia feriali che festivi, al fine di garantire eventuali interventi urgenti in caso di emergenza. A tale scopo l'Esecutore dovrà organizzare un idoneo numero di addetti muniti dei mezzi necessari e delle attrezzature per eseguire un'immediata riparazione.
5. L'impresa è tenuta a fornire all'atto della consegna dei lavori il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile). L'impresa dovrà confermare la localizzazione del proprio centro operativo. Detto centro operativo dovrà essere dotato di un magazzino coperto per lo stoccaggio di materiali, mezzi e attrezzature. L'impresa comunicherà al competente R.U.P. e al Direttore dei Lavori, l'organizzazione e le dotazioni per l'espletamento dei lavori affidati.
6. Trattandosi di interventi su aree pubbliche, nel caso di segnalazioni che comportano pericolo per la pubblica incolumità, l'Appaltatore dovrà organizzarsi per assicurare l'intervento entro 6 ore dalla predetta segnalazione.

Art. 63 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'art. 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al D.Lgs. N° 104/2010, come richiamato dall'art. 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010, come richiamati dagli artt. 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 64 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n° 136/2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 34 - commi 1 e 2 e all'art. 35, e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 56, comma 3.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n° 136/2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n° 136/2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n° 136

Art. 65 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto. Programma 100 del Comune di Napoli

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo.

Il presente affidamento e' soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e pertanto, in caso di inosservanza, per effetto dell'art. 2, comma 3, si ritiene che le previste sanzioni possano quantificarsi in una percentuale variabile dal 0,5% al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, nel range indicato, verrà determinata dal RUP, in relazione alla gravità delle violazioni, sulla scorta di indicatori di valutazione quali: danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione lavori, recidività, ecc...;

Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati i contenuti del Programma 100 del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C. In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap

Art. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento generale sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal Codice dei contratti.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Art. 67 - Trattamento dei dati personali

La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Aggiudicatario nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali. Inoltre ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali, in relazione agli obblighi derivanti dal contratto. L'Aggiudicatario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge citata; in particolare potrà chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri dati.



MUNICIPALITA' 3
Stella – San Carlo All'Arena

Direzione – U.O. Attività Tecniche

LAVORI DI

“Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021”
CUP: 566G21052160004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte Seconda

Il Tecnico
P.A. Giuseppe Criseuolo

Il RUP
arch. Giuliana Langella

CAPO 1 - I MATERIALI: QUALITÀ E PROVENIENZA, CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE, PROVE DI CONTROLLO

Art. 1 - Qualità e provenienza dei materiali

Tutti i materiali da impiegare nelle forniture e nei lavori compresi nell'appalto dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati, corrispondere, per caratteristiche, ai requisiti di accettazione stabiliti nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e soddisfare i requisiti tecnici di prestazione riportati nel presente disciplinare. Nel caso di un utilizzo di tipo sperimentale di materiali migliorativi finalizzati alla sicurezza, questi dovranno comunque risultare conformi ai valori minimi richiesti dalle leggi e/o regolamenti vigenti.

Di norma i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra e, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondenti alle norme vigenti di settore. Prima di dar corso alle somministrazioni l'appaltatore dovrà fornire certificazioni relative alla qualità del materiale e segnalarne la provenienza.

Art. 2 – Accettazione dei materiali

Per quanto riguarda l'accettazione e l'impiego dei materiali e l'eventuale sostituzione, si applica quanto segue:

- b) I materiali e le provviste che, a giudizio della direzione dei lavori, si riscontrassero non rispondenti ai requisiti richiesti e quindi non idonei ai lavori, verranno rifiutati. In questi casi l'appaltatore dovrà ritirarli e sostituirli con altri che rispondano ai requisiti voluti. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore
- c) Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
- d) I materiali possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
- e) Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, cioè i materiali già posti in opera si scoprissero di cattiva qualità o i lavori relativi si riscontrassero difettosi, si procederà come disposto dall'art. 18 del capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145: l'appaltatore deve demolire e rifare a sue cura e spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze contestate, con addebito anche delle maggiori spese per i ripristini.
- f) L'accettazione e la posa in opera dei materiali, l'approvazione delle attrezzature e dei metodi di lavorazione non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità circa la riuscita del lavoro, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi, né pregiudica in nessun caso i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo
- g) L'appaltatore dovrà curare di garantire la costanza, nel tempo, delle caratteristiche delle lavorazioni e delle parti meccaniche rese in opera.
- h) Qualora l'esecutore, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di dimensioni, consistenza, caratteristiche o qualità superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dal contratto
- i) Qualora invece venga ammessa dalla stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la direzione dei lavori potrà applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
- l) I materiali provenienti da sostituzioni sono di proprietà dell'Amministrazione e per essi il direttore dei lavori può ordinare all'appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, oppure può disporre il trasporto, lo scarico e l'accatastamento in aree indicate, entro una distanza stradale di 20 km dal cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi della sostituzione. Tali materiali potranno essere ceduti all'appaltatore ed eventualmente riutilizzati nelle opere da realizzare con il consenso del direttore dei lavori. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi. Qualora inutilizzabili, i materiali di recupero e scavo saranno considerati materie di risulta e pertanto dovranno essere allontanati dal cantiere e conferiti a discarica autorizzata per la categoria pertinente, a cura e spesa dell'appaltatore.

Art. 3 - Prove e campioni

In relazione a quanto prescritto nei precedenti articoli circa le qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione, l'appaltatore, prima di dar corso alle somministrazioni e ai lavori, è obbligato ad effettuare in ogni

tempo, se richiesto dalla direzione lavori, tutte le prove ritenute necessarie sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché quelle di campioni sui lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, al fine di ottenerne l'approvazione. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. I campioni delle forniture consegnati dall'impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della direzione lavori. Presso queste sedi deve essere garantito l'accesso alla DL. Tutte le spese per il prelevamento dei campioni, la conservazione e l'invio degli stessi, per l'esecuzione delle prove, agli Istituti di prove ufficiali, nonché il pagamento delle relative spese e tasse di esecuzione per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 4 - Osservanza delle regole e delle prescrizioni impartite

Tutti i lavori in generale, principali ed accessori, previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie dei lavori che si richiede ed alla loro destinazione. I materiali stessi avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono o saranno prescritti. In proposito dovranno esattamente osservarsi le prescrizioni generali e speciali indicate nel presente capitolato, nelle norme vigenti in materia e nelle voci di tariffa. Non si terrà conto di materiali e magisteri che non siano stati ordinati dalla Direzione dei lavori o comunque non prescritti, qualunque possano essere le migliorie o i vantaggi ottenuti o conseguibili. Resta stabilito che l'Appaltatore dovrà costruire anditi di servizio, ponti per l'elevazione dei materiali ed in generale ogni opera provvisoria per garantire nel modo più assoluto la buona esecuzione e la riuscita dei lavori appaltati. Resta egli perciò unicamente responsabile di tutte le conseguenze di ogni genere, che derivassero da poca solidità o dall'insufficienza od imperfezione delle opere suddette e degli attrezzi adoperati, ed anche dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai e nel dirigere i lavori. Indipendentemente dalle penalità a carico dell'Impresa, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima, l'Impresa, in qualsiasi caso di inosservanza delle buone norme d'arte e delle particolari condizioni di esecuzione dei lavori o delle disposizioni della Direzione dei Lavori, sarà tenuta a rifare a sue spese i lavori irregolarmente eseguiti.

CAPO 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI. MODALITA' E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 5 - Procedura per la gestione degli interventi

La procedura operativa per la gestione degli interventi in generale è la seguente:

- gli interventi di manutenzione saranno ordinati mediante contratti di applicativi stipulati tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario;
- nei contratti di appalto saranno indicati i dati identificativi della struttura, una descrizione dei lavori da eseguire, l'importo dei lavori ed i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori;
- i contratti applicativi dovranno essere controfirmati dall'Aggiudicatario;
- l'Aggiudicatario sottoscriverà il verbale di consegna e di inizio lavori di ogni intervento;
- una volta firmato il contratto, l'Aggiudicatario dovrà anzitutto effettuare una ricognizione tecnica dei lavori, ispezionando i luoghi e verificando le circostanze di fatto;
- dopo aver accertato che sussistano le condizioni tecniche per effettuare l'intervento nei modi indicati, l'Aggiudicatario dovrà effettuare i lavori. Al termine dovrà compilare la documentazione tecnica, indicando con precisione il lavoro svolto e riportando tutti i dati necessari per identificare univocamente la sostanza tecnica dell'intervento (luogo dell'intervento, tipo d'intervento, lavori effettuati, materiali e componenti usati, etc.);
- nel caso si riscontrino delle differenze sostanziali fra quanto indicato nel contratto e l'effettivo stato di fatto o che esistano delle difficoltà imprevedibili per l'esecuzione dei lavori, l'Aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori e restare in attesa di nuovi ordini;
- nell'esecuzione dei lavori, oltre a quanto previsto nel contratto, l'Aggiudicatario dovrà, nel caso di gravi carenze, proporre i necessari provvedimenti;
- al termine dei lavori e dopo avere ricevuto la documentazione tecnica, la Direzione dei Lavori provvederà al controllo dei lavori effettuati ed alla loro contabilizzazione. L'Aggiudicatario dovrà assicurare la necessaria collaborazione per effettuare i controlli e le misurazioni.

L'Aggiudicatario, se non diversamente richiesto o disposto, secondo un orario concordato con la Direzione dei Lavori, dovrà presentarsi presso l'ufficio preposto per:

- la sottoscrizione dei contratti ed il recepimento delle istruzioni sull'esecuzione dei lavori;
- relazionare sull'andamento dei lavori,

Resta inteso che la Direzione dei Lavori potrà in qualsiasi momento e senza preavviso effettuare dei sopralluoghi per verificare l'andamento dei lavori. Nel caso di interventi "urgenti", giustificati da situazioni di forte disagio e/o

rischio di interruzione di servizio, da situazioni di pericolo di danni per persone e cose, i contratti possono essere temporaneamente sostituiti da ordini scritti e trasmessi via fax o consegnati a mano, sottoscritti dall'Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio.

In tali casi deve essere considerata assolutamente preminente l'esigenza di eliminare la situazione di disagio e/o il rischio di interruzione di servizio, come naturalmente le situazioni di pericolo di danni a persone e cose. La formalizzazione dell'affidamento (attraverso la stipula dei contratti) potrà in questo caso avvenire successivamente e comunque non oltre due giorni dalla data dell'intervento. Il ricorso a questa procedura d'urgenza dovrà essere considerato eccezionale e dovrà essere giustificato da reali necessità.

I lavori richiesti possono essere di piccola, media o grande entità, programmabili o imprevedibili, più o meno urgenti, l'Appaltatore deve predisporre di una adeguata organizzazione e gestione in termini di disponibilità di maestranze e di approvvigionamento di materiali per garantire il pronto intervento quando necessario e/o così giudicato e stabilito dalla Direzione dei Lavori e dovrà essere in grado di intervenire ed operare anche su più siti contemporaneamente; dovrà essere provvista di un'officina di riparazione munita di telefono e segreteria telefonica ed avrà l'obbligo di accettare comunicazioni a mezzo fax, mail e comunicazione telefonica, ed inviare entro il più breve tempo possibile la manodopera necessaria per le riparazioni.

Pertanto l'Appaltatore si obbliga a garantire un sufficiente numero di operai specializzati di provata e documentata esperienza e a mettere a disposizione un numero telefonico dedicato per le segnalazioni e le richieste di intervento. Ogni intervento dovrà essere effettuato con la massima tempestività possibile e pertanto gli operai dovranno poter disporre di opportuni e rapidi mezzi di locomozione in piena efficienza.

Gli interventi di manutenzione verranno programmati sulla base di un cronoprogramma mensile. L'esecuzione di detti interventi non dovrà interferire con le attività lavorative in corso negli ambienti ove gli stessi dovranno essere effettuati.

La Stazione Appaltante, in relazione a ciascun intervento di manutenzione straordinaria che intende realizzare, procederà a redigere un progetto e lo sottoporrà all'esecutore che dovrà procedere ad effettuare i necessari sopralluoghi e a quantificare il preventivo di spesa sulla scorta dei prezzi unitari previsti dal presente Capitolato, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto progetto.

La Stazione Appaltante una volta approvato il preventivo di spesa invierà all'Esecutore specifico Ordinativo.

Il termine di consegna dei lavori realizzati a perfetta regola d'arte potrà essere unico ovvero potranno prevedersi dei termini di consegna parziali, che dovranno essere indicati in un apposito crono-programma delle attività allegato all'Ordinativo sopra citato; i termini per il completamento dei lavori decorreranno dal ricevimento del medesimo Ordinativo

Nei lavori di manutenzione di cui al presente appalto non sono comprese attività di monitoraggio e conseguentemente non sono previste forme di canone fisso, la stazione appaltante pagherà solo ed esclusivamente i lavori effettivamente resi e sulla base di apposita contabilità.

Servizi aggiuntivi che si rendessero necessari in situazioni di particolare emergenza (quali ad esempio condizioni meteoriche avverse, raffiche di vento, nevicate ecc..) al fine di rimuovere situazioni di pericolo per la sicurezza di cose o persone potranno essere richiesti anche con semplice comunicazione telefonica, che dovrà successivamente essere confermata con fax o e-mail mediante Ordinativo, da emettersi entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta verbale effettuata. Pertanto l'Esecutore, per espletare tutti gli interventi a guasto e/o urgenti, dovrà garantire sempre la disponibilità di un addetto al ricevimento delle richieste di intervento tutti i giorni dell'anno, escluso sabato, domenica e festivi dalla ore 8:00 alle ore 18:00 e la presenza di un numero di operai adeguato al rispetto della tempistica di intervento.

In caso di richiesta ai sensi del presente articolo, l'esecutore dovrà intervenire sul luogo entro 2 ore con il personale e le attrezzature necessarie per la pronta riparazione del guasto.

L'orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è in linea di massima il seguente:

- dal lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30
- il sabato mattina dalle ore 7,30 alle ore 12,00 continuativo

Per quanto concerne il periodo contrattuale di ferie, l'Impresa dovrà provvedere mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti, oppure mediante rinvio delle stesse in periodi diversi dalla esecuzione dei lavori. Si precisa che nel calcolo degli oneri dell'impresa, agli effetti della formulazione dei prezzi, si è tenuto conto della esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro.

E' previsto pertanto che l'Impresa proceda nella esecuzione del lavoro senza interruzioni, per tutto il periodo estivo anche nel mese di Agosto e nel periodo invernale anche nel mese di Dicembre e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa della necessità di concedere periodi di ferie.

L'Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che prevedano la clausola testé indicata, e ciò al fine di garantire il completamento dei lavori nel periodo previsto.

CAPO 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI -

Art. 6 – Modalità Operative

La descrizione delle lavorazioni seguenti non esclude la possibilità dell'Amministrazione di richiedere altre tipologie di lavorazioni che si rendessero necessarie per il raggiungere il livello standard manutentivo delle aree a verde.

– *Potature*

Periodo di esercizio:

periodo autunno- interventi (1 novembre - 15 marzo) per le specie caducifoglie e nel periodo di riposo vegetativo (15 dicembre – 28 febbraio, 1 luglio – 31 agosto) per le specie sempreverdi. Per le parti secche sarà possibile la rimonda durante tutto l'anno.

Modalità operative:

Le potature delle piante dovranno assicurare le migliori condizioni di vegetazione e stabilità agli esemplari vegetali. Tali interventi devono essere realizzati solo in caso di effettiva necessità, nei casi in cui la pianta arreca disturbo o danno reale o potenziale a strutture, infrastrutture e/o cittadini.

La riduzione della chioma deve conservare la forma naturale della pianta e o della forma di potatura di allevamento impostata, permettendo alla chioma uno sviluppo compatibile con l'ambiente circostante. In ogni modo, nella riduzione della chioma non si dovrà asportare più del 30% della parte epigea.

Per effettuare le potature i tagli di eliminazione dei rami devono essere eseguiti a 3-4 cm dall'attaccatura sul tronco o sulla branca principale e non devono causare lacerazione dei tessuti vegetali rimanenti; potatura non deve interessare rami o branche di diametro superiore ai 10 cm. Gli interventi di capitozzatura (cioè la potatura dei rami il cui diametro oltrepassa i 10 cm) sono vietati perché la capitozzatura non è logicamente idonea, è pericolosa in quanto può rendere la pianta instabile, velocizzando i processi di formazione di carie marciumi. In via del tutto eccezionale, la capitozzatura è realizzabile soltanto in casi di particolare instabilità, per problemi fitosanitari o per esemplari allevati in forma obbligata. Tutte le operazioni di potatura di piante ad alto fusto dovranno essere eseguite con l'ausilio di piattaforma idraulica e solo in casi eccezionali con scale o mediante arrampicata (tree climbing). Tali operazioni verranno effettuate solo nel periodo stabilito dalla D.L., rispettando il portamento naturale della specie e/o le forme di allevamento consolidate. Indipendentemente dalla finalità della potatura, che verrà indicata di volta in volta dalla D.L., si dovranno in ogni modo asportare i rami morti o deperienti e ridurre o eliminare i rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici. Le modalità di intervento devono essere definite dalla D.L. Prima dell'installazione del cantiere mobile per l'esecuzione delle potature di alberature stradali, dovrà essere concordato col l'ufficio di Direzione Lavori e la Polizia Locale il piano viabilistico; resta a carico dell'appaltatore predisporre tutta la segnaletica occorrente, predisponendola almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.

– *Fornitura e messa a dimora degli alberi*

Periodo di esercizio: mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno

Modalità operative: Tutte le forniture devono essere poste a dimora a regola d'arte, in modo da ottenere la massima garanzia di attecchimento e l'assicurazione di ottime condizioni di sviluppo. Le piante saranno messe a dimora durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno; in via eccezionale, a seguito di esigenze particolari e/o di condizioni meteorologiche difficoltose, le piante potranno essere messe a dimora anche negli altri mesi dell'anno, ad eccezione di quelli estivi. Saranno messe a dimora specie fornite in vaso o in zolla di specie, forma e dimensioni scelte dalla Direzione Lavori, la posa in opera dovrà comprendere l'apposizione di uno o più pali tutori (un palo per esemplari di circonferenza fusto fino a cm 16; due pali a castelletto per esemplari di circonferenza fusto maggiore di 6 cm), la fornitura di ammendante per piante, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura immediata con 50 t di acqua, con irrigazione successiva a garanzia di attecchimento fino alla successiva stagione vegetativa.

– *Tagli dei tappeti erbosi*

Periodo di esercizio: da Aprile a Novembre

Modalità operative:

1. Dall'inizio delle operazioni di ogni intervento di taglio l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire il completamento di tutte le aree entro il termine massimo di 2 settimane (quindici giorni naturali e consecutivi), in caso contrario sarà applicata una penale
2. L'intervento di taglio dei manti erbosi all'interno dei plessi scolastici dovrà avvenire necessariamente nelle giornate di sabato e/o comunque in assenza di attività scolastica.
3. Il materiale di sfalcio dovrà essere asportato immediatamente a meno che non si utilizzi la tecnica del mulching (in tal caso l'impresa Appaltatrice dovrà fornire ulteriori specifiche tecniche e dei mezzi utilizzati per tale tecnica) che dovrà essere preventivamente approvata ed autorizzata da parte della D.L. che si riserva comunque la facoltà di interromperla in qualsiasi momento.
4. La ditta Appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori dovrà intervenire su tutta l'area verde di proprietà Comunale o comunque come da indicazioni della D.L.;
5. Il taglio e/o i residui dello sfalcio non devono distruggere e/o danneggiare il manto erboso.
6. L'altezza di taglio dell'erba effettuato sia con macchinari che manualmente dovrà essere tale da non danneggiare il manto erboso.

7. Il fusto degli alberi o le ramificazioni dei cespugli presenti nelle aree verdi non devono essere danneggiati in alcun modo. Allo scopo con il decespugliatore si dovrà lasciare a ridosso delle piante un anello d'erba di larghezza pari a cm 10 nel quale si procederà al taglio manuale, non meccanico, dell'erba stessa. Qualora la D.L. dovesse accertare una o più violazioni della prescrizione sopra evidenziata applicherà, a suo insindacabile giudizio, una penale che sarà calcolata in percentuale del danneggiamento sul valore di mercato per i cespugli e le siepi giovani. Sempre ad insindacabile giudizio della D.L., qualora il danno venisse reputato irrimediabile, l'Impresa dovrà provvedere alla immediata sostituzione delle piante danneggiate senza potersi opporre in alcun modo. Reiterati danneggiamenti a carico del patrimonio vegetale potranno inoltre costituire causa di risoluzione del contratto.

8. Nelle operazioni di sfalcio dei parchi e giardini, nelle fasce in corrispondenza di percorsi pedonali e/o viari (vie e parcheggi ecc..) l'Impresa Appaltatrice dovrà utilizzare delle macchine tosatrici di piccole dimensioni, e non potrà utilizzare il rifilatore per evitare danni a persone o cose derivanti dal lancio di inerti che potrebbero alzarsi da terra.

9. Tutti i materiali di risulta compresi gli eventuali rifiuti di qualunque natura (anche rametti) sparsi nelle aree verdi, devono essere asportati giorno per giorno e portati agli idonei siti di raccolta. In caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'Ufficio al loro allontanamento, addebitandone le spese all'Appaltatore; l'Impresa non potrà rifiutarsi di asportare materiali di qualunque natura rinvenuti nell'area soggetta a sfalcio e manutenzione né potrà ottenere per tale prestazione, salvo eccezioni ammesse e riconosciute dalla D.L..

10. Al termine dello sfalcio l'Impresa provvederà in giornata, alla pulizia della viabilità presente lungo le aree verdi interessate dai materiali derivanti dall'intervento e da ogni altro materiale ivi depositato. In caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'ufficio al loro allontanamento, addebitandone le spese all'Impresa;

11. L'impresa sarà tenuta a provvedere anche allo sfalcio e pulizia, delle erbacce che eventualmente dovessero crescere nelle cunette, nei cordoli o a ridosso della viabilità delle aree, mantenendola in perfetto ordine e funzionalità anche con eventuali riporti di ghiaia e/o altro materiale inerte adatto allo scopo;

12. Qualora durante le operazioni di sfalcio, l'impresa dovesse rivenire presenza di buche sul terreno, potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità all'interno delle aree a verde, sarà onere dell'Impresa provvedere al loro riempimento con terriccio misto a sabbia o terra di coltivo. 13. Tutte le attrezzature dovranno essere adeguate al compito. La D.L. potrà vietare l'uso di macchine od attrezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, pericolosi per il pubblico e per gli operatori o dannosi alle piante e al manto erboso; al fine di poter valutare compiutamente l'affidabilità e la sicurezza delle attrezzature impiegate si fa obbligo all'Impresa di fornire all'interno del Piano Operativo per la Sicurezza sul luogo di lavoro l'elenco dettagliato delle attrezzature e dei macchinari che verranno impiegati nelle singole fasi lavorative ed ogni elemento identificativo atto ad individuarli (numero di targa, di telaio, di matricola ecc.) nonché tutte le certificazioni, omologazioni e visti di conformità (marcatura CE) previsti per legge. In ogni caso tutte le macchine e le attrezzature dovranno corrispondere alle norme previste dal D.P.R. 27 aprile 1955.

13. I lavori di sfalcio dei manti erbosi nei parchi e giardini dovranno essere realizzati nelle ore idonee del giorno, evitando le ore di maggiore afflusso dei fruitori, al fine di non causare disagi, comunque in fasce orarie prestabilite e concordate con la D.L..

14. Almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di taglio l'impresa Appaltatrice dovrà esporre cartelli mobili di preavviso dei lavori nelle aree oggetto di intervento (taglio erba, potature, ecc..) da porre negli ingressi dei parchi e giardini e lungo la viabilità interna, la custodia e cura di detti cartelli mobili è a totale carico dell'Impresa Appaltatrice.

15. L'impresa durante i lavori di taglio dei manti erbosi, dovrà contestualmente al taglio provvedere alla rifilatura e pulizia del perimetro dei chiusini esistenti sui prati.

Squadra tipo per operare:

Per superfici fino a 500 mq	
	Rasaerba a caldo con larghezza di taglio 0,50 – 0,90 mt con raccoglitore
	Decespugliatore / Soffiatore a caldo
	Autocarro ribaltabile 15 – 17 ql. a caldo

Per superfici fino da 500 a 2.000 mq	
	Rasaerba a caldo con larghezza di taglio 0,50 – 0,90 mt con raccoglitore
	Decespugliatore / Soffiatore a caldo
	Autocarro ribaltabile 15 – 17 ql. a caldo

Per superfici oltre 2.000 mq	
	Rasaerba a caldo con larghezza di taglio 1,20 mt con raccoglitore
	Decespugliatore / Soffiatore a caldo

	Autocarro ribaltabile 15 – 17 ql. a caldo
	Autocarro portata fino a 40 q. con gru – ragno per raccolta a caldo

- Pulizia ordinaria parchi e aree a verde

Periodo di esercizio: per tutta la durata dell'appalto – su ordine di servizio

Modalità operative: Sui tappeti verdi all'interno delle aree oggetto dell'appalto potrà essere richiesti degli interventi di pulizia con carattere straordinario.

Gli interventi di pulizia riguardano:

- 1) Raccolta di ogni materiale (carte, foglie, lattine, bottiglie ecc..) presente sui prati, aiuole, piazzali e percorsi comprese nelle superfici appaltate genericamente definibile come rifiuto;
- 2) Raccolta e smaltimento dei rami caduti naturalmente o per eventi atmosferici.
- 3) Pulizia delle aree riservate alla deambulazione canica (già esistenti e di futura realizzazione), in tali aree, gli interventi comportano la pulizia e l'eliminazione di eventuali escrementi non raccolti dai proprietari dei cani. Tale onere spetta all'Impresa Appaltatrice anche nei prati esterni a dette aree riservate.
- 4) Raccolta foglie estemporanee e relativo conferimento presso discariche autorizzate.
- 5) I materiali raccolti dovranno essere differenziati e raccolti in appositi sacchetti e inviare comunicazione al servizio Ambiente per il trasporto alle discariche autorizzate tramite ditta specializzata. Si rammenta che è necessario porre la massima cura ed attenzione nell'utilizzo del soffiatore in presenza di pacciamatura effettuata con corteccia di essenza resinose, al fine di evitarne la dispersione.

- Raccolta Foglie

Periodo di esercizio: da Ottobre a Febbraio

Modalità operative: Nei mesi di autunno ed inverno, l'Impresa Appaltatrice, dovrà effettuare la raccolta foglie ed il relativo conferimento presso discariche autorizzate.

Interventi da effettuarsi durante la stagione autunnale e da ripetere in fine inverno per le speci "a foglia marcescente sul ramo".

Le foglie non dovranno rimanere sul terreno per un periodo prolungato al fine di evitare il danneggiamento e il soffocamento del tappeto erboso, per cui l'Impresa Appaltatrice dovrà procedere all'eliminazione delle foglie con interventi costanti e programmati e comunque ogni qualvolta la D.L. lo richiederà attraverso ordine di servizio.

- Manutenzione aiuole fiorite e cespugliate e vasi centro storico

Periodo di esercizio: Costante

Modalità operative: Le aiuole fiorite e cespugliate, dovranno presentarsi sempre in ordine, a tal fine si rendono necessari interventi di pulizia e riordino delle stesse, da effettuarsi attraverso la -scerbatura manuale-, consistente nella eliminazione di ogni ripullo di specie estranee e nella pulizia da eventuali rifiuti, (sacchetti, cartacce, bottiglie, ecc...), intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, onere, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico e relativo smaltimento del materiale di risulta presso luoghi all'uopo autorizzati.

Inoltre in relazione alle aiuole stradali (rotatorie e aiuole spartitraffico), al fine di evitare incidenti stradali, sarà necessario provvedere prontamente a recidere le parti che debordino il cordolo ed invadono la carreggiata stradale. La stessa cosa dicasi per le aiuole pedonali. L'ultima di queste operazioni avrà luogo a fine autunno, cosicché per tutto l'inverno le aiuole rimangono, sotto questo riguardo, perfettamente in ordine.

In prossimità dei cigli stradali dovrà essere posta necessariamente la segnaletica di lavori in corso e dovranno essere adottate tutte le misure di tutela a salvaguardia di cose e persone.

Inoltre l'Impresa Appaltatrice dovrà fornire piantine annuali da posarsi nelle aiuole e nei vasi di arredo urbano a richiesta della D.L. per la formazione di aiuole e vasi di rappresentanza; la fornitura dovrà essere documentata attraverso la presentazione di bolle riportanti il numero, le specie e la zona di posa delle piantine al fine di poter permettere al personale tecnico comunale di effettuare gli idonei controlli.

- Irrigazione di soccorso

Periodo di esercizio: da Giugno a Settembre

Modalità operative:

- 1) L'intervento interessa tutti gli alberi posti a dimora da non oltre cinque anni presenti sul territorio oggetto dell'appalto (ivi comprese le alberature stradali) a qualunque titolo presenti (e quindi messi a dimora, da qualsiasi ditta, personale comunale e/o volontariato) in sostituzione, reimpianto, integrazione del patrimonio vegetale arboreo. A tal fine la D.L. trasmetterà all'impresa l'elenco atto all'individuare l'ubicazione delle singole piantagioni. Poiché l'Amministrazione provvederà costantemente a reintegrare il proprio patrimonio arboreo, resta inteso che nulla dovrà essere dovuto all'impresa per programmi di intervento via via più ampi nei singoli periodi.
- 2) Le piante (arbusti e alberi) presenti nelle aree relative all'appalto, dovranno essere irrigate ogni qualvolta le condizioni ambientali lo rendano necessario per evitare morie dovute a danni da caldo. Le irrigazioni di soccorso saranno effettuate, con l'utilizzo di autobotte o altro mezzo idoneo fornito dall'impresa, a carico di alberature e/o cespugli insistenti nelle aree verdi considerate nell'appalto. Per ogni singolo intervento di irrigazione la quantità d'acqua dovrà essere commisurata al fabbisogno idrico delle piante (min. 25 litri per arbusto e 100 litri per

albero).

La fornitura dell'acqua, per il servizio di irrigazione di soccorso è a totale carico dell'Impresa affidataria.

In caso di omissione delle dovute irrigazioni, qualora la D.L. dovesse accertare una o più violazioni della prescrizione sopra evidenziata applicherà, a suo insindacabile giudizio, una penale che sarà calcolata in percentuale del danneggiamento sul valore di mercato per gli arbusti e gli alberi danneggiati, oppure in base alle tabelle di valutazione delle piante ornamentali depositata presso il vivaio comunale per gli alberi di qualunque età. Sempre ad insindacabile giudizio della D.L., qualora il danno venisse reputato irrimediabile, l'Impresa dovrà provvedere alla immediata sostituzione delle piante danneggiate senza potersi opporre in alcun modo. Reiterati danneggiamenti a carico del patrimonio vegetale potranno inoltre costituire causa di risoluzione del contratto. Resta inteso che gli interventi da effettuarsi non potranno essere costantemente eseguiti nei mesi di giugno, luglio e agosto.

3) Bagnatura vasi di arredo urbano e aiuole fiorite nei mesi di maggio, giugno e settembre dovrà essere realizzata una volta a settimana, nei mesi di luglio e agosto due volte a settimana.

- *Manutenzione alberature stradali*

Periodo di esercizio: Costante

Modalità operative: Tutte le alberature stradali e di aree a verde dovranno presentarsi prive di polloni e ricacci di giovani vegetazioni. L'intervento comporta l'asportazione dal colletto fino all'impalcatura delle branche primarie, queste comprese, a mezzo di attrezzi manuali da taglio.

1) L'operazione di spollonatura e spalatura dovrà avvenire con idonei mezzi meccanici avendo la cura di non danneggiare la corteccia dell'essenza arborea.

2) In caso di lavori di spollonatura e spalatura delle essenze messe a dimora lungo i viali pedonali, si dovrà aver cura di non danneggiare le auto in sosta e causare disagi alla viabilità pedonale.

3) E' comunque vietata l'asportazione di dette vegetazioni sul tronco tramite semplice strappo in senso "contro vegetazione" al fine di evitare lesioni e "scosciatura" della corteccia del tronco.

4) L'intervento comprende lo smaltimento del materiale di risulta.

5) Resta inteso che la lavorazione comprende interventi cesori di contenimento di alberature, o sfrondature da effettuarsi per esigenze di viabilità, traffico, sicurezza e illuminazione pubblica.

6) I tornelli delle piante messe a dimore in viali e/o in parcheggi, anche se privi di polloni giovanili, dovranno essere tenuti sempre in ordine, privi di erbacce e ripulli, a tal fine l'Impresa Appaltatrice dovrà effettuare una costante pulizia.

7) Al fine di garantire una corretta circolazione viabilistica tutta la segnaletica verticale (Stop, dare precedenza, toponomastica, semafori, ecc..) dovrà essere visibile e pertanto sgombra dalle fronde che ne occludano la visibilità.

8) A tutela dell'incolumità pubblica ed al fine di consentire il passaggio dei pedoni, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere a tagliare tutti i rami bassi degli alberi situati lungo marciapiedi, piste ciclabili, vialetti, fino ad un'altezza di metri 2.50.

- *Manutenzione bordi strada, banchine, cigli, scarpate ponti e cavalcavia*

Periodo di esercizio: da Aprile a Novembre

Modalità operative: al fine di evitare incidenti per scarsa visibilità e/o invasione della carreggiata stradale da parte di erbe ed assenze arboree, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere taglio di erbe, rovi e cespugli cresciuti spontaneamente lungo i bordi strada, banchine, cigli e scarpate per tutta la lunghezza di quest'ultimi attraverso l'utilizzo di trattore munita di braccio adeguato, ed attrezzo trinciatore e sfibratore di larghezza adeguata, ogni intervento dovrà essere compreso di rifiniture (attorno la segnaletica stradale, pali della pubblica illuminazione, delimitatori di carreggiata ecc..) eseguite con decespugliatore a mano ed eventuale motosega, di raccolta, trasporto e smaltimento degli eventuali rifiuti presenti e dei residui del taglio nei siti all'uopo autorizzati.

Per evitare danni alle persone e alla macchine operatrici, prima del passaggio del braccio trinciatore, gli operatori dovranno monitorare accuratamente l'intera banchina al fine di eliminare insidie rappresentate da rifiuti ingombranti, presenza di ferri, lamiere, bottiglie di vetro ecc... quest'ultimi dovranno tempestivamente essere rimossi e smaltiti nei siti all'uopo autorizzati.

Per quel che concerne le spunte di ponti e cavalcavia, l'intervento dovrà essere completo, cioè effettuato dalla sommità fino alla base della stessa.

Contemporaneamente alle operazioni di trinciatura delle erbe e dei rovi, nonché di immediata raccolta dei materiali di risulta, gli operatori dovranno provvedere alla pulizia tempestiva della sede stradale al fine di evitare problemi alla viabilità.

Durante tali operazioni, dovrà essere posta necessariamente la segnaletica di lavori in corso e dovranno essere adottate tutte le misure di tutela a salvaguardia di cose e persone.

- *Prescrizioni particolari- Taglio banchine stradali, sponde viadotti autostradali e pulizia cunette e embrici*

L'impresa operatrice, durante la manutenzione delle banchine stradali, delle sponde dei CAVALCAVIA E SOTTOVIA AUTOSTRADALI – PROVINCIALI E COMUNALI, nonché della pulizia delle cunette e degli embrici, dovrà adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare interferenze con gli utenti della strada, ed

evitare la proiezione di sassi e/o detriti tali da causare incidenti stradali e/o danni a persone e/o cose;
L'impresa dovrà provvedere immediatamente alla pulizia della sede stradale dalle erbe tagliate al fine di evitare che le stesse possano essere di intralcio agli utenti della strada e rendere scivoloso il manto stradale, causando pericolo per le autovetture e per i motocicli;

In particolar modo durante la manutenzione delle sponde dei cavalcavia stradali a scavalco dell'autostrada A4 si dovrà operare nel seguente modo:

- i primi due metri dalla recinzione autostradale dovranno essere diserbati con prodotti registrati; - i successivi 10 metri dovranno essere tagliati con macchinari muniti di apposite protezioni per evitare la proiezione di sassi, detriti e/o sfalci in autostrada;
- garantita la fascia di almeno mt. 12 si potrà ultimare la lavorazione con decespugliatore manuale, tenendo sempre presente le prescrizioni d'uso della casa costruttrice;
- l'operatore dovrà accertarsi che il senso di rotazione delle lame sia opposto all'asse viaria. Durante le operazioni di taglio e rifinitura manuale e pulizia delle sponde gli operatori dovranno indossare imbracature di sostegno al fine di evitare scivolamenti e/o cadute.

Nel caso le lavorazioni interferiscono in qualche modo con la viabilità stradale e/o autostradale, l'impresa esecutrice dovrà coordinarsi rispettivamente con il comando di Polizia Locale Comunale e con la Direzione di Tronco Autostradale al fine di eseguire le lavorazioni in totale sicurezza.

- *Intervento per messa in sicurezza*

Periodo di esercizio: Costante

Modalità operative: In caso interventi urgenti per danni causati da sinistri stradali, eventi atmosferici e/o potature/abbattimenti di alberi considerati pericolanti e/o comunque in relazione ad un ordine di servizio specifico, ricevuto dalla D.L., l'impresa Appaltatrice sarà tenuta ad intervenire prontamente al fine di eliminare qualsivoglia pericolo e alla eventuale delimitazione dell'area. L'impresa appaltatrice dovrà adempiere all'ordine di servizio entro e non oltre un'ora dal ricevimento dello stesso anche via Fax e non potrà abbandonare e/o sospendere i lavori se non dopo aver messo in sicurezza l'area di intervento. Speciale attenzione e prontezza dovranno essere poste per l'immediato sgombero di rami, tronchi e quanto altro possa costituire intralcio alla libera circolazione e viabilità. Tutti gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti con idoneo personale ed attrezzature. L'Impresa Appaltatrice dovrà inoltre a seguito di eventi atmosferici di notevole entità (forti temporali, trombe d'aria, nevicate ecc...), nonché al ricevimento di ordine di servizio provvedere ad effettuare un controllo del territorio per verificare la presenza di potenziali pericoli. I lavori successivi di carico, smaltimento, pulizia ulteriore, rimozione eventuali ceppaie, grandi potature di rifinitura e abbattimenti verranno quantificate a parte con appositi stanziamenti straordinari. L'impresa appaltatrice sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze dovute a sospensione ingiustificata od abbandono, anche parziale dei lavori, a pena della risoluzione del contratto.

- *Manutenzione siepi e cespugli*

Periodo di esercizio: da settembre a ottobre

Modalità operative: L'impresa sarà tenuta a contenere in forma obbligata e/o in forma libera in base alle indicazioni dettate dalla direzione lavori le siepi e i cespugli. L'intervento dovrà risultare completo e realizzato con attrezzatura idonea; il materiale di risulta dovrà essere raccolto e trasportato alle discariche autorizzate. Se durante le operazioni di potatura delle siepi, si riscontrano tratti di siepi non vegeti, gli stessi dovranno essere rimossi dandone comunicazione all'ufficio di D.L.

- *Pulizia e diserbo chimico, cunette stradali ed ebrici ponti*

Periodo di esercizio: 7 giorni prima del taglio per il servizio di diserbo, la rifilatura contestualmente al taglio e la pulizia alla fine del taglio

Modalità operative: L'impresa dovrà procedere alla pulizia e al diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego degli embriaci sulle scarpate ponti, delle cunette stradali e delle canaline compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta e lo spazzamento manuale.

- *Gestione impianti di irrigazione automatica (Azionamento, programmazione, controllo, riparazione e messa a riposo)*

Periodo di esercizio: da Maggio a Settembre

Modalità operative: Prima della stagione estiva e comunque dietro segnalazione della D.L. dovranno essere verificati gli impianti di irrigazione automatica presenti nelle aree a verde mediante un collaudo pre-funzionamento.

L'intervento comporta l'azionamento manuale o tramite attivazione delle centraline di controllo operativo di tutti gli impianti irrigui per aspersione e a goccia presenti nelle aree oggetto di appalto, la loro verifica settoriale entro i primi 10 minuti della attivazione dell'impianto al fine di evitare dispersioni idriche e disservizi relativi all'utenza delle aree verdi ed a ogni tipo di problematica urbana (traffico, infiltrazioni, danneggiamento veicoli in sosta).

A fine operazioni di verifica dovrà essere inoltrata all'ufficio Servizio Attività Tecniche apposita relazione che ne attesti la perfetta funzionalità e/o eventuali anomalie quali presenza anomala di acqua a seguito di fuoriuscita dalle tubazioni interrate, mal funzionamento dei settori di irrigazione a causa di anomalie delle elettrovalvole o

eventuali lavori di manutenzione straordinaria necessaria. In fase successiva alla fase di collaudo pre-funzionamento l'appaltatore dovrà procedere alla programmazione della centralina di controllo al fine di garantire un corretto apporto idrico al manto erboso.

L'annaffiatura dovrà essere programmata nelle ore notturne e dovrà avvenire nel lasso temporale compreso tra le ore 01:00 e le ore 06:00. In qualsiasi caso, in presenza di un'ordinanza sindacale o dirigenziale sull'utilizzo delle acque per uso irriguo nella stagione estiva, sarà comunque necessario rispettare le fasce orarie in essa indicate. Tutti gli impianti di irrigazione automatica dovranno essere disattivati al termine della stagione estiva e comunque quanto sarà ritenuto opportuno dalla D.L., e successivamente svuotati dall'acqua rimasta nelle condutture e nelle elettrovalvole prima che le gelate invernali possano arrecare danni e provocare rotture.

- *Gestione e manutenzione fontane e vedovelle* (Accensione, programmazione, controllo, riparazione e messa a riposo)

Periodo di esercizio: tutta la durata dell'appalto;

Modalità operative: Gli interventi di manutenzione consistono nello svuotamento completo delle vasche e dei serbatoi di accumulo, nella pulizia della vasca esterna - con macchina idropulitrice e scopa manuale -, nella pulizia degli ugelli di erogazione dell'acqua e dei giochi d'acqua, nella pulizia delle lampade e nella eventuale sostituzione delle lampade a led ed a incandescenza, bruciate per l'illuminazione notturna, la revisione e controllo dell'impianto elettrico e dell'eventuale messa a terra e del quadro di comando, nel ricarica dell'acqua, nella fornitura e nell'inserimento di pastiglie antialghe e dei vari additivi cloranti per il mantenimento costante dell'acqua limpida e pulita. Gli interventi devono garantire la perfetta funzionalità delle fontane in ogni parte affinché funzionino in modo continuativo. Sono esclusi eventuali interventi di sostituzione delle pompe e / o riavvolgimento elettrico motori o altri interventi extra-ordinari.

Le vedovelle stradali e/o parchi e giardini: Si prevedono anche interventi di sostituzione dei comandi di erogazione acqua per eventuali danneggiamenti e/o atti vandalici.

- *Taglio del tappeto erboso area di gioco*

Periodo di esercizio: da Marzo a Novembre

Modalità operative:

- 1) Il manto erboso dovrà essere in perfetto stato di manutenzione prima dell'inizio di ogni partita che dovrà essere disputata, (tenere sempre presente il calendario partite dei campionati);
- 2) Il Taglio del manto erboso deve essere fatto con mezzi idonei a lame rotanti elicoidali, in perfetta efficienza adatti al verde sportivo, con gomma larga a bassa pressione in modo da non costipare il terreno.
- 3) Il taglio dovrà essere effettuato seguendo delle linee di taglio differenziate (taglio a scacchiera), il taglio non dovrà andare mai oltre il 40 % dell'intero sviluppo fogliare.
- 4) La frequenza di taglio dovrà variare in funzione dei diversi ritmi di crescita secondo le stagioni. 5) L'altezza di taglio dell'erba effettuato dovrà essere tale da non danneggiare il manto erboso;
- 6) Il materiale di sfalcio dovrà essere asportato immediatamente;
- 7) La ditta Appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori dovrà intervenire su tutta l'area di gioco o comunque come da indicazioni della D.L.;
- 8) Il taglio e/o i residui dello sfalcio non devono distruggere il manto erboso;
- 9) Non dovranno formarsi chiazze di terra e/o cumuli di materiale sfalcio in decomposizione;
- 10) Tutti i materiali di risulta compresi gli eventuali rifiuti di qualunque natura sparsi nelle aree verdi e comunque nelle aree rientranti nell'Appalto, devono essere asportati giorno per giorno e portati agli idonei siti di raccolta.
- 11) Al termine dello sfalcio l'Impresa provvederà in giornata, alla pulizia dei percorsi esistenti nelle aree verdi dai materiali derivanti dall'intervento e da ogni altro materiale ivi depositato.
- 12) L'impresa sarà tenuta a provvedere anche allo sfalcio e pulizia, delle erbacce che eventualmente dovessero crescere nelle cunette, nei cordoli o a ridosso delle aree, mantenendola in perfetto ordine e funzionalità anche con eventuali riporti di ghiaia e/o altro materiale inerte adatto allo scopo;
- 13) Qualora durante le operazioni di sfalcio, l'impresa dovesse rivenire presenza di buche sul terreno, all'interno dell'area di gioco, sarà onere dell'Impresa provvedere al loro riempimento con terriccio misto a sabbia.
- 14) Tutte le attrezzature dovranno essere adeguate al compito. La D.L. potrà vietare l'uso di macchine od attrezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, pericolosi per il pubblico e per gli operatori o dannosi alle piante e al manto erboso; al fine di poter valutare compiutamente l'affidabilità e la sicurezza delle attrezzature impiegate si fa obbligo all'Impresa di fornire all'interno del Piano per la Sicurezza sul luogo di lavoro l'elenco dettagliato delle attrezzature e dei macchinari che verranno impiegati nelle singole fasi lavorative ed ogni elemento identificativo atto ad individuarli (numero di targa, di telaio, di matricola ecc.) nonché tutte le certificazioni, omologazioni e visti di conformità (marcatura CE) previsti per legge. In ogni caso tutte le macchine e le attrezzature dovranno corrispondere alle norme previste dal D.P.R. 27 aprile 1955
- 15) Il taglio dell'erba non dovrà comunque causare danni e/o effetti nocivi al manto erboso; l'Impresa Appaltatrice sarà ritenuta direttamente responsabile degli effetti nocivi derivanti da errori di esecuzione e/o negligenza durante le operazioni;

- *Concimazione di esercizio area di gioco*

Periodo di esercizio: Inizio estate, in autunno, all'uscita dell'inverno ed in primavera

Modalità operative:

Prima dell'elaborazione di un piano di concimazione, l'Impresa Appaltatrice a totale carico della stessa e senza nulla pretendere in più dall'Amministrazione comunale, sarà tenuta ad effettuare un'analisi chimica del terreno per reperire dei dati analitici riguardanti la dotazione d'elementi nutritivi presenti nel suolo, nonché una serie di dati fondamentali, riguardanti le caratteristiche fisico/chimiche che permetteranno di caratterizzare il suolo e che daranno indicazioni sulla formulazione del concime da utilizzare, il suo frazionamento e l'interazione con gli altri elementi. Un'altra operazione significativa è rappresentata dall'analisi fogliare che può essere utile per determinare eventuali carenze d'elementi nutritivi, ma rimane un complemento all'analisi del suolo che rimane fondamentale per una corretta formulazione delle concimazioni.

- 1) L'operazione di concimazione deve essere preceduta da un'analisi chimica del terreno per monitorare scompensi negli elementi nutritivi.
- 2) L'Impresa Appaltatrice dopo le opportune analisi del terreno, dovrà elaborare un piano di concimazione con la collaborazione di specialisti del settore; tale piano dovrà essere sottoposto alla D.L..
- 3) Le concimazioni periodiche dovranno apportare al terreno le quantità di elementi nutritivi asportati dalle piante o persi per vari motivi, e comunque compensare tutte le carenze rilevate con l'analisi del terreno.
- 4) Le concimazioni dovranno essere effettuate nel numero e nelle quantità stabilite dal piano di concimazione;
- 5) Le operazioni di concimazione, dovranno essere eseguite nei periodi dell'anno in cui il manto erboso si prepara ad affrontare condizioni climatiche ad esso poco favorevoli e comunque secondo il piano di concimazione;
- 6) Le operazioni di concimazione del manto erboso dovranno essere realizzati con mezzi meccanici idonei, in perfetta efficienza adatti al verde sportivo, con gomma larga a bassa pressione in modo da non costipare il terreno.
- 7) Il materiale di concimazione dovrà essere sparso uniformemente su tutta la superficie di gioco.
- 8) Una concimazione azotata a pronto effetto dovrà precedere di circa tre settimane la data prevista per la bucatura, tale concimazione si effettuerà nel corso del mese di maggio a fine stagione calcistica.
- 9) La concimazione non dovrà comunque causare danni e/o effetti nocivi al manto erboso; l'Impresa Appaltatrice sarà ritenuta direttamente responsabile degli effetti nocivi derivanti da errori di esecuzione e/o negligenza durante le operazioni; in tal caso oltre all'immediata cura e ripristino anche con manutenzione di tipo straordinaria, atta a riparare eventuali danni causati, verrà applicata una penale.

- *Operazione di Verticut*

Periodo di esercizio: Fine campionato

Modalità operative:

- 1) L'operazione dei Verticut o arieggiamento del terreno, dovrà essere realizzata con attrezzi appositi, dotati di lame verticali, che consentono l'eliminazione e la raccolta di erba secca, infestanti e feltro che impediscono all'acqua e gli elementi nutritivi di penetrare adeguatamente in prossimità delle radici.
- 2) Tale operazione dovrà essere eseguita a fine campionato nel mese di maggio/giugno e comunque prima di procedere alla concimazione di inizio estate e alle operazioni di cura e trasemina di fine campionato dell'area di gioco.
- 3) L'operazione di Verticut non dovrà comunque causare danni e/o effetti nocivi al manto erboso; l'Impresa Appaltatrice sarà ritenuta direttamente responsabile degli effetti nocivi derivanti da errori di esecuzione e/o negligenza durante le operazioni; in tal caso oltre all'immediata cura e ripristino anche con manutenzione di tipo straordinaria, atta a riparare eventuali danni causati, verrà applicata una penale.

- *Operazione di foratura e/o carotatura*

Periodo di esercizio: n. 1 intervento Maggio/Giugno fine campionato - Necessaria

Modalità operative:

- 1) La foratura e/o carotatura dovrà essere eseguita con l'ausilio di apposite macchine idonee, trainate o portate che possiedono delle punte piene o delle fustelle che estraggono una carota di terra e permettono di effettuare fori di diversi diametri (da un minimo di 6 a 25 mm) e di raggiungere profondità variabili da 5 cm a 40 cm.;
- 2) Il numero dei fori per unità di superficie, il diametro delle punte e la velocità di avanzamento potrà variare dai 700 ai 120 fori al mq. in funzione delle caratteristiche intrinseche del terreno di gioco.
- 3) L'Impresa Appaltatrice, dovrà preventivamente individuare ed interpretare il tipo di compattamento che affligge l'area da gioco, attraverso sondaggi del profilo del terreno utilizzando apposite vanghe preleva campioni, per mezzo delle quali è possibile prelevare sezioni di suolo sulle quali osservare se la causa è un sottile strato impermeabile più o meno superficiale causato da una stratificazione di particelle fini di argilla e/o limo o se si tratta di un problema più consistente causato da un importante strato di argilla localizzato subito sotto la superficie di gioco o da un insieme di suddette cause.
- 4) In base ai risultati delle osservazioni effettuate dal sondaggio di cui al punto precedente, l'Impresa Appaltatrice di concerto la D.L., sceglierà la tipologia di intervento e l'attrezzatura più adatta a risolvere il problema (tipo di punta da utilizzare, punte piene o fustelle con relativa estrazione di una carota, il diametro delle fustelle o punte, la quantità di fori per mq.) Così in un terreno con un compattamento dovuto alla presenza di una stratificazione di particelle fini e posto a pochi cm di profondità, richiederà una bucatura superficiale effettuata con punte o fustelle

di diametro intorno ai 12 mm ma con un'elevata densità di fori per unità di superficie, mentre se lo strato impermeabile è posto in profondità e dovuto ad uno strato importante di argilla, la bucatura sarà effettuata con l'utilizzo di macchine tipo "Vertidrain" che con punte o fustelle di diametro fino a 25 mm, permettono di raggiungere anche i 40 cm di profondità ma con una densità di 120 fori al mq.

5) La profondità di lavoro delle punte o fustelle dovrà essere superiore a quella in cui è localizzato lo strato impermeabile altrimenti come è ovvio tutta l'operazione non porterà i benefici necessari per il manto erboso.

6) Altra scelta operativa è relativa al migliore tipo di punta da utilizzare, e cioè: punte piene o fustelle con relativa estrazione di una carota. La scelta del diametro delle fustelle o punte e la quantità di fori per unità di superficie sono in relazione all'importanza del problema che si vuole correggere e dal periodo di inattività del campo; per interventi importanti, è preferibile aumentare il diametro delle fustelle e la quantità di fori, mentre durante la stagione sportiva occorrerà effettuare fori di diametro inferiore che immediatamente dopo il top-dressing permetteranno il riutilizzo del campo senza inconvenienti per i giocatori.

7) Per effettuare la bucatura è imperativo che si utilizzi una trattoria equipaggiata con pneumatici a bassa pressione e a larga sezione al fine di ridurre al minimo l'azione nefasta del costipamento ed è assolutamente bandito l'utilizzo di trattorie con pneumatici per uso agricolo anche resi semi-lisci dall'usura.

8) L'impresa Appaltatrice, per il buon esito della stessa, dovrà controllare il livello di umidità del terreno prima dell'intervento. Infatti si deve operare in condizioni di terreno in tempera su una profondità almeno pari a quella di lavorazione poiché, con un terreno secco, si ha una forte resistenza alla penetrazione degli organi meccanici, mentre con un suolo saturo di acqua, si causerà la demolizione della struttura del suolo, specie in terreni ricchi di particelle di argilla e limo con conseguente aumento del compattamento e vanificazione dello scopo della bucatura. E' quindi fondamentale verificare il tasso di umidità del suolo prima di ogni bucatura e se necessario rimandare l'intervento fino a quando le condizioni non saranno ottimali.

9) Le variabili che influenzano la scelta del tipo di punta, il suo diametro, la lunghezza, la densità dei fori, sono molteplici e dovranno essere accuratamente valutate in campo da personale esperto che permetterà di ottenere il miglior beneficio dall'intervento.

10) A seguito della foratura per mezzo di fustelle (carotatura), si otterranno delle carote di terreno che andranno raccolte.

11) L'operazione di bucatura e/o carotatura non dovrà comunque causare danni e/o effetti nocivi al manto erboso; l'Impresa Appaltatrice sarà ritenuta direttamente responsabile degli effetti nocivi derivanti da errori di esecuzione e/o negligenza durante le operazioni; in tal caso oltre all'immediata cura e ripristino anche con manutenzione di tipo straordinaria, atta a riparare eventuali danni causati, verrà applicata una penale.

- *Interventi di difesa fitosanitaria e diserbi*

Periodo di esercizio: Necessaria

Modalità operative:

1) L'Impresa Appaltatrice dovrà costantemente controllare il tappeto erboso tecnico dell'area di gioco e dovrà evitare i danni prodotti da infestanti, funghi e insetti che possano degradare irreparabilmente il manto erboso attraverso interventi specifici di difesa fitosanitaria.

2) L'Impresa Appaltatrice come espressamente richiesto al punto precedente dovrà provvedere ad effettuare tutti gli interventi fitosanitari e di diserbo selettivo necessari per la perfetta cura e per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriannuali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc...).

3) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti mediante fornitura e distribuzione con mezzi idonei di prodotti specifici di nota marca riconosciuti nel settore.

4) Il diserbante sistemico specifico per il controllo degli infestanti dovrà essere di bassa classe tossicologica ed idoneo per tappeti erbosi di uso sportivo.

5) Tutti gli interventi fitosanitari e di diserbo dovranno essere realizzati seguendo la buona tecnica agronomica, e non dovranno contrastare e/o rendere vani altre operazioni manutentive; difatti gli interventi di diserbo dovranno essere assolutamente evitati durante i periodi che precedono e succedono l'intervento di trasemina, onde evitare danni irreparabili ai nuovi semi e germinelli.

6) Nella fase di rigenerazione del manto erboso a fine stagione l'Impresa Appaltatrice dopo la trasemina dovrà effettuare un intervento di difesa fitosanitaria – trattamento anti-fungicida – contro il marciume dei nuovi germinelli, utilizzando prodotti idonei.

7) I prodotti chimici per gli interventi fitosanitari o di diserbo dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge in materia nazionali e comunitarie ed essere utilizzati con le esatte concentrazioni e le modalità di impiego prescritte dal produttore.

8) L'Impresa Appaltatrice dovrà sottoporre alla D.L., prima dell'inizio dei lavori e in seguito ad ogni variazione, ovvero quando richiesto dalla D.L., le schede tecniche e le schede di sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti che intende impiegare.

9) Il Servizio Attività Tecniche della III Municipalità si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti effettuando, ove occorra, prelievi a campione; in caso di esito sfavorevole dei controlli di idoneità, l'impresa dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti.

10) Gli interventi di difesa fitosanitaria e di diserbo non dovranno in nessun modo causare danni e/o effetti nocivi al manto erboso; l'Impresa Appaltatrice sarà ritenuta direttamente responsabile degli effetti nocivi derivanti da errori di esecuzione e/o negligenza durante le operazioni; in tal caso oltre all'immediata cura e ripristino anche con manutenzione di tipo straordinaria, atta a riparare eventuali danni causati, verrà applicata una penale.

- *Interventi di top-dressing o sabbiatura*

Periodo di esercizio: n. 1 intervento Maggio/Giugno fine campionato

Modalità operative:

1) L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere ad effettuare tutti gli interventi necessari di distribuzione di sabbia sull'intera superficie del campo al fine di colmare i fori creatisi con la bucatura e di contrastare la formazione del feltro.

2) La sabbiatura dovrà essere effettuata utilizzando sabbia (sabbia silicea), con una granulometria consona all'utilizzo come ammendante o substrato per tappeti erbosi, ed a dosi variabili in funzione del numero e dimensioni dei fori praticati.

3) La sabbia dovrà essere applicata per mezzo di appositi rimorchi spargi sabbia, muniti di pneumatici a bassa pressione, uniformemente su tutta la superficie, e ciò prima di effettuare la bucatura qualora si sia optato per l'utilizzo di punte piene, oppure dopo la raccolta delle carote lasciate dalle fustelle.

4) Subito dopo l'operazione di distribuzione della sabbia e di un'eventuale concimazione, si dovranno effettuare passaggi incrociati con rete tipo "Keystone" in modo da incorporare la sabbia ed l'eventuale concime nei fori della carotatura e tra le "maglie" del feltro, in modo da omogeneizzare e livellare la superficie del manto erboso.

5) Gli interventi di Top-Dressing non dovranno in nessun modo causare danni e/o effetti nocivi al manto erboso; l'Impresa Appaltatrice sarà ritenuta direttamente responsabile degli effetti nocivi derivanti da errori di esecuzione e/o negligenza durante le operazioni; in tal caso oltre all'immediata cura e ripristino anche con manutenzione di tipo straordinaria, atta a riparare eventuali danni causati, verrà applicata una penale.

- *Intervento di trasemina*

Periodo di esercizio: Maggio/Giugno fine campionato

Modalità operative:

1) A fine campionato, al termine delle operazioni di carotatura e sabbiatura, l'Impresa Appaltatrice dovrà eseguire l'operazione di trasemina sull'intera superficie di gioco, in modo da contrastare la nascita delle infestanti negli interspazi lasciati liberi dalle operazioni di bucatura nonché a migliorare l'aspetto estetico generale.

2) La trasemina dovrà essere effettuata per mezzo di apposite seminatrici munite di lame, le quali aprono un piccolo solco nel terreno entro il quale verrà fatto cadere il seme e da un piedino sagomato che richiude il solco stesso.

3) Poiché il periodo a disposizione per lo sviluppo delle nuove piantine è limitato a circa tre mesi, ed in una stagione con condizioni climatiche sub-ottimali per le graminacee microterme, si dovranno preferire specie erbacee a rapido sviluppo, idonee per manti erbosi sportivi, preferendo di utilizzare lo stesso miscuglio usato all'impianto, tale da avere le stesse caratteristiche di intensità, di colorazione, velocità di germinazione e di insediamento, in modo tale che non si crei una competizione desequilibrata tra le stesse.

4) La scelta delle varietà deve essere effettuata sulla base di elevate velocità di germinazione ed insediamento, resistenza al calpestio, alle malattie funginee, e bassa temperatura di vegetazione che permette al prato di mantenere un aspetto estetico apprezzabile anche durante i mesi invernali.

5) Le dosi di seme da utilizzare variano da 25 a 35 g/mq (di cui 80% di loietto – *lolium perenne*) in funzione delle differenti condizioni, e andranno distribuite in due passaggi incrociati. La profondità di semina, dovrà essere di 1 cm per ottenere il miglior risultato, infatti con semine superficiali il seme è maggiormente soggetto al disseccamento, mentre con semine troppo profonde, il seme rischia di esaurire le proprie riserve nutritive prima di che la plantula raggiunga la superficie.

6) Come già indicato nella scheda relativa agli interventi di difesa fitosanitaria dopo l'operazione di trasemina l'Impresa Appaltatrice dovrà effettuare un intervento di difesa fitosanitaria – trattamento anti-fungicida – contro il marciume dei nuovi germinelli, utilizzando prodotti idonei.

7) L'area di gioco dopo la trasemina, dovrà essere monitorata per tutto il periodo di attecchimento programmando l'impianto di irrigazione in modo tale da favorire la crescita delle nuove piantine.

8) L'operazione di trasemina non dovrà in nessun modo causare danni e/o effetti nocivi al manto erboso esistente; l'Impresa Appaltatrice sarà ritenuta direttamente responsabile degli effetti nocivi derivanti da errori di esecuzione e/o negligenza durante le operazioni; in tal caso oltre all'immediata cura e ripristino anche con manutenzione di tipo straordinaria, atta a riparare eventuali danni causati, verrà applicata una penale.

- *Rullatura campo*

Periodo di esercizio: Costante

Modalità operative:

1) Le operazioni di rullatura dovranno essere eseguiti con l'ausilio di un rullo in ferro e/o cemento di dimensioni e peso idonei in relazione al tipo di terreno ed all'esigenza specifica.

2) L'Impresa Appaltatrice dovrà eseguire tale operazione ogni qual volta, a seguito di forti gelate e/o intensi

utilizzi si siano verificati sollevamenti parziali del tappeto o zolle.

3) Tale intervento ha lo scopo di ricreare nel terreno l'equilibrio tra gli spazi occupati dall'aria e dall'acqua, al fine di far accestire meglio il prato e migliorare il contatto delle radici con il terreno. 4) L'operazione di rullatura non dovrà in nessun modo causare danni e/o effetti nocivi al manto erboso esistente; l'Impresa Appaltatrice sarà ritenuta direttamente responsabile degli effetti nocivi derivanti da errori di esecuzione e/o negligenza durante le operazioni; in tal caso oltre all'immediata cura e ripristino anche con manutenzione di tipo straordinaria, atta a riparare eventuali danni causati, verrà applicata una penale.

- *Gestione impianti di irrigazione automatica (azionamento, programmazione, controllo, riparazione e messa a riposo)*

Periodo di esercizio: Maggio / Settembre

Modalità operative: Prima della stagione estiva e comunque dietro segnalazione della D.L. dovrà essere verificato l'impianto di irrigazione automatica presente mediante un collaudo pre-funzionamento.

L'intervento comporta l'azionamento manuale o tramite attivazione della centralina di controllo operativo dell'impianto irriguo, la sua verifica settoriale entro i primi 10 minuti della attivazione dell'impianto al fine di evitare dispersioni idriche e mal funzionamento.

Se gli irrigatori non effettuano un ottimale irrorazione, riscontrabile con una precipitazione ridotta, con un raggio inferiore a quello prefissato o con parti di superficie ostruite, l'appaltatore dovrà smontare e pulire il filtro e le testine degli stessi e provvedere al successivo riassetto.

Verrà quindi riaperto il settore interessato e verificata l'efficiente aspressione idrica degli stessi.

A fine operazioni di verifica dovrà essere inoltrata all'ufficio Infrastrutture ed Aree Esterne apposita relazione che ne attesti la perfetta funzionalità e/o eventuali anomalie quali presenza anomala di acqua a seguito di fuoriuscita dalle tubazioni interrate, mal funzionamento dei settori di irrigazione a causa di anomalie delle elettrovalvole. In fase successiva alla fase di collaudo pre-funzionamento l'appaltatore dovrà procedere alla programmazione della centralina di controllo al fine di garantire un corretto apporto idrico al manto erboso.

L'annaffiatura dovrà essere programmata in relazione alle caratteristiche intrinseche del terreno, essa non dovrà causare danni allo stesso e dovrà essere effettuata nelle ore idonee del giorno. L'impianto di irrigazione, dovrà essere costantemente monitorato durante il periodo di esercizio, al fine di verificare il corretto funzionamento e di riparare eventuali danni e malfunzionamenti. L'impianto di irrigazione automatica dovrà essere disattivato al termine della stagione estiva e comunque quanto sarà ritenuto opportuno dalla D.L., e successivamente svuotato dall'acqua rimasta nelle condutture e nelle elettrovalvole prima che le gelate invernali possano arrecare danni e provocare rotture. L'Impresa Appaltatrice sarà totalmente responsabile della gestione dell'impianto di irrigazione per l'intero periodo dell'appalto, per tanto sarà tenuta a rispondere in prima persona di tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cattiva gestione dello stesso. In caso la Direzione Lavori rilevi una non corretta gestione dell'impianto di irrigazione, oltre al richiamo

Art. 7 – Norme generali per la misurazione dei lavori.

Per tutte le opere dell'Appalto, trattandosi di appalto a misura, come specificato nell'art. 27 del capitolato parte prima, i lavori saranno liquidati in base alle misure effettivamente rilevate e le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a misura, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. A norma dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la misurazione dei lavori e la redazione della contabilità sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 207/2010 e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

Art. 8 – Ordini della Direzione Lavori

Gli interventi manutentivi saranno solo ed esclusivamente disposti dal Direttore dei Lavori.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte, o nei giorni festivi, o in più luoghi contemporaneamente.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'appaltatore, o suo delegato formalmente incaricato dovrà recarsi all'ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare.

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto, in via informatica, o verbalmente dalla Direzione Lavori.

In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, ciò a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi, o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. La Direzione del cantiere o dei cantieri dovrà essere, dall'Impresa e a suo carico, affidata ad un tecnico laureato o diplomato, di provata capacità ed esperienza nel genere di lavori affini a quelli del presente appalto; il tecnico dovrà anche essere di pieno gradimento della stazione appaltante.

Art. 9 – Personale da impiegare per la normale esecuzione dei lavori straordinari e ordinari

La ditta assuntrice per l'esecuzione degli interventi di manutenzione dovrà, di norma, mettere a disposizione entro i termini stabiliti personale specializzato, qualificato e comune che sia in grado di fare sempre fronte, per professionalità specifica, alle diverse tipologie di interventi chiamata a svolgere tenendo conto della eventuale contemporaneità degli interventi stessi.

L'Impresa è tenuta ad affidare ad un tecnico, diplomato o laureato e di gradimento del Direttore Lavori, la direzione dei cantieri.

Oltre a quanto sopra la ditta appaltatrice dovrà disporre, con le modalità più opportune per l'organizzazione della stessa appaltatrice, dei mezzi e delle attrezzature necessarie ad eseguire correttamente interventi di qualsiasi natura entro i tempi stabiliti. La Ditta assuntrice A SEMPLICE RICHIESTA della Direzione Lavori, dovrà predisporre contemporaneamente e in tempi brevi più cantieri autonomi ed indipendenti con mezzi idonei e personale specializzato che siano in grado di fare sempre fronte, per professionalità specifica, alle diverse categorie di lavori.

Art. 10 - Riconsegna delle aree

L'appalto avrà la durata di un 50 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per tale data le aree dovranno essere riconsegnate perfettamente pulite, agibili ed utilizzabili a tutti gli effetti, compresa quindi la risistemazione degli eventuali arredi urbani che fosse stato necessario spostare e che dovranno quindi essere riportati nelle proprie sedi indicate dalla Direzione Lavori.



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3

Stella

San Carlo all'Arena

Direzione - U.O. Attività Tecniche

Progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021
CUP: B66G21052160004

Validazione del progetto definitivo
(art.26, co. 6 lett. d) del D. Lgs. 50/2016)

Responsabile del Procedimento: Arch. Giuliana Langella

Progetto definitivo: redatto da personale tecnico interno all'Amministrazione Comunale

Progettista: P.A. Giuseppe Criscuolo

Importo progetto definitivo: € 13.349,11, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di novembre in Napoli, il sottoscritto RUP,

visto il verbale di verifica della documentazione del progetto definitivo del 29/11/2021, con il quale il RUP ha proceduto ad accertare la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e gli utilizzatori, l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati e la manutenibilità delle opere.

Constatato, nel complesso, che le attività di verifica del progetto definitivo relativo ai "lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021", ricadente nel territorio della Municipalità 3, hanno concluso positivamente l'iter previsto per legge per poter esprimere la definitiva validazione del medesimo.

Dato atto che in detto verbale di verifica in contraddittorio, il progettista non ha effettuato controdeduzioni.

Ritenuto, sulla base delle positive verifiche effettuate, che il progetto definitivo relativo ai "lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021", ricadente nel territorio della Municipalità 3 è valido in relazione alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

ATTESTA

la validazione del progetto definitivo relativo ai "lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021", ricadente nel territorio della Municipalità 3, ritenendo di poter accogliere le positive conclusioni della verifica riportate nel verbale di verifica della documentazione del progetto definitivo del 29/11/21.

Napoli, 30 novembre 2021

Il Rup
Arch. Giuliana Langella



MUNICIPALITÀ 3

Stella

San Carlo all'Arena

Direzione - U.O. Attività Tecniche

**PG/2021/863627
del 30/11/2021**

A verdegolfo@legalmail.it

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Oggetto: Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», in deroga all'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, dei “**Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021**”.

CUP: B66G21052160004

CIG: ZE5342D0BA

Questa Amministrazione intende affidare ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», in deroga all'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto di “*Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021*”.

Si invita pertanto codesta rispettabile impresa a inviare la propria migliore offerta a mezzo posta elettronica certificata con i contenuti di seguito disciplinati entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 03 dicembre 2021**.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Napoli. Municipalità 3 *Stella –San Carlo all'Arena*. Direzione – Unità Operativa Attività Tecniche. Via SS. Giovanni e Paolo n. 125. Tel: 0817952505/13. Pec: municipalita3.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it

2. OGGETTO E DESCRIZIONI DELLA PRESTAZIONE

La presente richiesta di preventivo riguarda i lavori di “*Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021*”.

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO

Il corrispettivo massimo dell'intervento è valutato pari a € **13.349,11** di cui € **514,27** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

4. DURATA DEL CONTRATTO: 20 gg solari e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.

5. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

I lavori saranno affidati con il criterio del minor prezzo.

6. TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE

Via Santi Giovanni e Paolo, 125 - 80131 - Napoli - Italia - tel. (+39) 081 7952505 – 081 7952513

municipalita3@pec.comune.napoli.it - municipalita3.attivita.tecniche@comune.napoli.it - codice protocollo 240600

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 03 dicembre 2021.**

L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore dovrà indicare, *in cifre ed in lettere*, il ribasso e l'importo offerto, che dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara (appalto a misura).

Inoltre ai sensi dell'art.95, co.10, D. Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà indicare, con apposita dichiarazione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Direzione – Unità Operativa Attività Tecniche. Via SS. Giovanni e Paolo n. 125. Tel: 0817952505/28.
Pec: municipalita3.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it

8. REQUISITI

Requisiti di ordine generale e speciale:

non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016.

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con i seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- possesso di attestazione SOA cat. OS24 classifica I, oppure possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il preventivo dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata sottoscritta digitalmente dall'offerente, all'indirizzo di posta elettronica municipalita3.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 03 dicembre 2021**. Nell'oggetto della comunicazione, oltre al nominativo dell'impresa mittente, dovrà essere riportata la dicitura: *“Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021”*.

12. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

- **Documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 50/2016;**
- **Offerta economica come da Modello “A” allegato alla presente, sottoscritta digitalmente;**
- **Dichiarazione dell'impresa, come da Modello “B” allegato alla presente, sottoscritta digitalmente;**
- **Patto di integrità, sottoscritto digitalmente.**

12. OFFERTA NON CONVENIENTE E CONGRUA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'affidamento se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

13. SUBAPPALTO

Non è ammesso subappalto, data l'esiguità dell'importo a base d'asta.

14. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 non è ammessa alcuna revisione prezzi, salvo quanto previsto ed applicabile dai successivi commi del medesimo articolo del D. Lgs. citato.

20. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura di consultazione saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla procedura di consultazione.

21. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Funzionario arch. Giuliana Langella.

La presente indagine di mercato non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, pertanto la stessa non vincola in alcun modo la scrivente Direzione che si riserva, comunque la possibilità di non procedere all'affidamento diretto, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all'affidamento dei lavori anche in presenza di un'unica offerta valida.

ALLEGATI

- 1. Progetto di Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021;
- 2. Modello “A” - offerta economica;
- 3. Modello “B” - dichiarazioni dell'impresa;
- 4. Patto di integrità.

Napoli, 01 dicembre 2021

Il RUP
Arch. Giuliana Langella





MUNICIPALITÀ 3

Stella
San Carlo all'Arena

Direzione - U.O. Attività Tecniche

MODELLO "A" - OFFERTA ECONOMICA

Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», in deroga all'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, dei "Manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 – annualità 2021".

CUP: B66G21052160004

CIG: ZE5342D0BA

Il/la sottoscritto/a MARRONE SALVATORE

(cognome e nome)

nato a

(luogo) (prov.) (data)

residente a

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente " VERDE GOLFO SAS "

con sede legale in MELITO DI NAPOLI

(NA), Via ROMA

, n. 531,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

~~Titolare~~ o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa all'indagine di mercato in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);

Altro _____;

OFFRE



MUNICIPALITÀ 3

Stella

San Carlo all'Arena

Direzione - U.O. Attività Tecniche

A) il ribasso globale unico e incondizionato del _____ 36,00 % (in cifre), (dicasi
_____ TRENTASEI virgola ZERO _____ per cento, in
lettere), sull'importo posto a base di indagine di mercato di cui in oggetto, IVA e oneri della sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi. (PARI AD € 8.214,30 -Ottomiladuecentoquattordici/30)

B) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, i *costi relativi alla sicurezza* generale dell'Impresa ed
afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima Impresa sono pari (Iva esclusa) a
€ 300,00 _____ (in cifre); € trecento/00 _____ (in lettere).

C) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, i *costi relativi alla manodopera* afferenti all'esercizio
dell'attività svolta dalla medesima Impresa sono pari (Iva esclusa) a € 4.000,00 _____ (in
cifre); € quattromila/00 _____ (in lettere).

MELITO DI NAPOLI _____, li 02/12/2021
(luogo, data)

Firmato digitalmente da

L'AMMINISTRATORE
SALVATORE MARRONE _____

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

Firmato digitalmente da _____ per l'Impresa _____

Firmato digitalmente da _____ per l'Impresa _____

Firmato digitalmente da _____ per l'Impresa _____

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27958025	Data richiesta	28/09/2021	Scadenza validità	26/01/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATOR
Codice fiscale	02946931215
Sede legale	VIA ROMA 531 MELITO DI NAPOLI NA 80017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.